International Fiscal Association
Sezione italiana

Direttiva ATAD, Omnibus Taxation e questioni ancora aperte

5 novembre 2026

Luca Rossi

La proposta di Direttiva *Taxation Omnibus*

24 giugno 2026

La Commissione europea presenta il pacchetto di semplificazione fiscale

Procedura n. 2026/0163(CNS)

Un «omnibus» di semplificazione delle norme UE in materia di imposizione diretta (la «**Proposta**») mira a **razionalizzare** la disciplina e a **ridurre gli oneri amministrativi**, attraverso la revisione delle principali direttive in materia di imposta sulle società.

UNA SOLA REVISIONE PER TRENT'ANNI DI DIRETTIVE

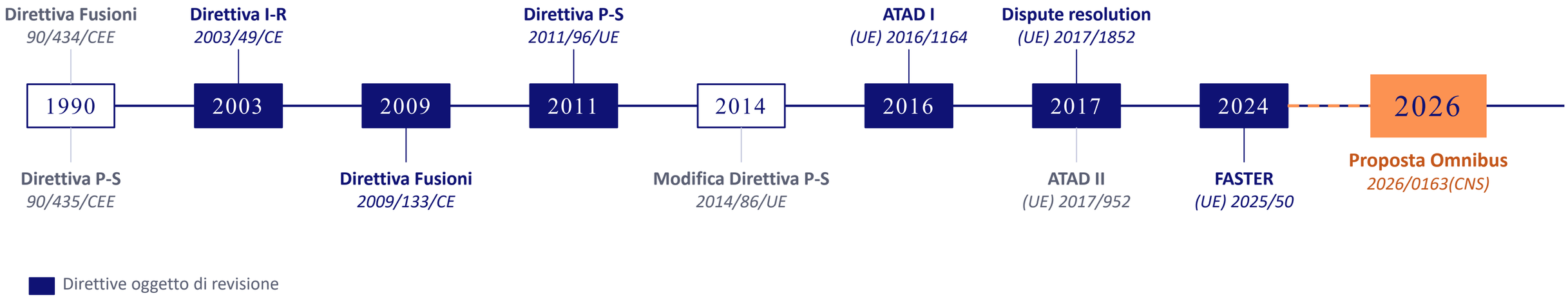

IFA © 2026

I punti principali

01 Direttive I-R e P-S

Esenzione generalizzata per tutti i pagamenti intra-UE di interessi, royalties e dividendi; eliminate le procedure formali di accesso ai regimi di esenzione.

02 Disciplina CFC

Applicazione obbligatoria del «Modello A» (c.d. *transactional*) ed esclusione delle società soggette a Pillar 2 e delle PMI.

03 Investimenti in R&S

Inserita nella Direttiva ATAD la deduzione accelerata del costo di acquisizione degli attivi destinati alla R&S, oggi rimessa alle sole normative nazionali.

04 Deducibilità degli interessi

Limite del 30% dell'EBITDA obbligatorio, franchigia di 3 milioni di euro, esclusione per i prestiti di terzi a basso rischio e per i cali repentini della redditività.

05 Disallineamenti da ibridi

Eliminazione della disciplina relativa ai c.d. «ibridi importati».

06 Direttiva Fusioni

Perimetro allineato alle operazioni della Direttiva (UE) 2017/1132, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/2121 («Direttiva Mobilità»).

07 FASTER e dispute resolution

Efficientamento della Direttiva FASTER e della Direttiva dispute resolution.

2029

Recepimento entro il 31.12.2028, applicazione dal 1° gennaio 2029

Ma: esenzioni I-R/P-S e clausola di salvaguardia dal 1° gennaio **2037**; franchigia di € 3 mln dal 1° gennaio **2032** (art. 7)

IFA © 2026

Direttiva I -R (Articolo 1 della Proposta)

Perimetro	Esteso a **tutti** i pagamenti di interessi e *royalties* tra società di Stati membri.
Requisiti	Eliminati il requisito della **partecipazione minima** e la possibilità di prevedere un *holding period* minimo.
Procedure amministrative / previa autorizzazione	Non è più possibile subordinare l'esenzione da ritenuta ad una previa autorizzazione ovvero ad una procedura amministrativa: **regime di *self assessment***.
FASTER	Necessario coordinamento con la Direttiva FASTER (da recepire negli ordinamenti interni entro il 31 dicembre 2028 e da applicare a partire dal 1° gennaio 2030).
Forme societarie	**Criterio mobile** per l'individuazione delle forme riconosciute ai fini della Direttiva I-R.

Esenzioni, procedure e salvaguardia applicabili dal 1° gennaio 2037 (art. 7 della Proposta)

MISURA DI SALVAGUARDIA

Pagamenti verso soggetti extra UE

Se il percipiente risiede in uno Stato privo di imposta sulle società o con aliquota nominale nulla su interessi e royalties, lo Stato della fonte deve, alternativamente:

(i) **applicare la ritenuta sul pagamento**

(ii) **rendere il costo indeducibile**

ECCEZIONE

Il percipiente extra UE è soggetto alle regole **Pillar 2** (*i.e.*, *compliant* con la Direttiva (UE) 2022/2523 (c.d. Direttiva Pillar 2) ovvero con il Modello OCSE).

IFA © 2026

Direttiva I -R (Articolo 1 della Proposta) – *segue*

Potenziali riflessi sull'ordinamento italiano

Art. 26, comma 5-*bis*, DPR 600/1973

Resterebbe di fatto applicabile solo alle **stabili organizzazioni europee di soggetti extra UE** ovvero agli **investitori istituzionali esteri**, ancorché privi di soggettività tributaria (purché sia rispettata la misura di salvaguardia?).

L'esenzione verrebbe estesa anche ai **finanziamenti a breve termine**.

QUESTIONI APERTE

? Art. 26-*quater*, DPR 600/1973

Necessarie modifiche semplificatorie.

? Regime del D.Lgs. 239/1996

Come trattare i Paesi white list extra UE che, tuttavia, non prevedono un'imposta sulle società o applicano un'aliquota nominale nulla?

? Beneficiario effettivo in assenza di *form*

Come tutelare il sostituto d'imposta che applica direttamente l'esenzione?

Resta ferma l'applicazione della ritenuta e l'attivazione della successiva procedura di rimborso secondo la Direttiva FASTER.

IFA © 2026

Direttiva Fusioni (Articolo 2 della Proposta)

Neutralità fiscale per le riorganizzazioni della Direttiva Mobilità

OBIETTIVO

Ridurre gli ostacoli fiscali alle riorganizzazioni transfrontaliere previste dal quadro societario dell'Unione

Il perimetro della Direttiva Fusioni verrebbe ampliato per garantire la **neutralità fiscale** anche alle operazioni di riorganizzazione transfrontaliera introdotte dalla **Direttiva Mobilità**.

01 Fusione semplificata

Inclusa nell'ambito di applicazione della Direttiva Fusioni.

02 Scissione mediante scorporo

Inclusa nell'ambito di applicazione della Direttiva Fusioni.

03 Trasformazione transfrontaliera

Se include almeno il trasferimento della sede; oggi è disciplinato solo quello di SE e SCE.

04 Criterio mobile

Per l'individuazione delle forme societarie riconosciute ai fini della Direttiva.

Resta fermo che il differimento delle plusvalenze è applicabile

«nella misura in cui la società rimanga residente a fini fiscali nello Stato membro di partenza oppure mantenga in tale Stato membro una stabile organizzazione che abbia un collegamento con tali attività» (considerando 17)

IFA © 2026

Direttiva P -S (Articolo 3 della Proposta)

Perimetro	Esteso a **tutte** le distribuzioni di utili tra società di Stati membri.
Requisiti	Eliminati il requisito della **partecipazione minima** e la possibilità di prevedere un *holding period* minimo.
Certificato	Non è più possibile subordinare l'esenzione da ritenuta alla presentazione di un «certificato» al momento del pagamento: **regime di *self assessment***.
FASTER	Necessario coordinamento con la Direttiva FASTER.
Forme societarie	**Criterio mobile** per l'individuazione delle forme riconosciute ai fini della Direttiva P-S.
Fondi pensione	Esenzione da ritenuta estesa agli **istituti pensionistici**, indipendentemente dalla forma giuridica.

Esenzioni e procedure applicabili dal 1° gennaio 2037 (art. 7 della Proposta)

$\geq 10\%$

Costi connessi alla partecipazione

Possono essere resi indeducibili solo per le partecipazioni «qualificate» (i.e. ≥ 10% del capitale o dei diritti di voto).

Ratio: «*l'applicazione di tale opzione dovrebbe essere consentita qualora la partecipazione sia di dimensioni sufficienti a giustificare l'assunzione delle spese di gestione*» (considerando 9).

? *Per i Paesi UE che assoggettano ad imposizione parziale i dividendi (e.g., Italia) e che deducono i costi di gestione della partecipazione, questa modifica implica l'obbligo di rendere integralmente esclusi da imposizione i proventi connessi a partecipazioni sotto soglia?*

UTILI VERSO SOGGETTI EXTRA UE · NESSUNA MISURA DI SALVAGUARDIA

La misura prevista per interessi e royalties non è stata riprodotta:

«in quanto tali distribuzioni sono già tassate all'interno dell'Unione a livello della società distributrice oppure a livello del beneficiario»

Considerando 11 della Proposta

IFA © 2026

Direttiva P -S (Articolo 3 della Proposta) – *segue*

Potenziali riflessi sull'ordinamento italiano

Art. 27, comma 3-*ter*, DPR 600/1973

Diverrebbe circoscritto ai soli **percipienti SEE** e ai **contratti di associazione in partecipazione** (?).

Possibile regime *zero wht* in caso di percipienti con partecipazione inferiore al 10%?

QUESTIONI APERTE

? Art. 27-*bis*, DPR 600/1973

Necessarie modifiche semplificatorie.

? Beneficiario effettivo in assenza di *form*

Come tutelare il sostituto d'imposta che applica direttamente l'esenzione?

Resta ferma l'applicazione della ritenuta e l'attivazione della successiva procedura di rimborso secondo la Direttiva FASTER.

IFA © 2026

Direttiva ATAD (Articolo 4 della Proposta)

Nuovo Capo I-bis – Ricerca e Sviluppo

Obiettivo: uno standard minimo comune per il trattamento fiscale degli investimenti in **soli beni materiali** destinati alla R&S, per rendere l'UE più attrattiva per ricerca, innovazione e investimenti ad alto valore.

N.B.
Non sono ricompresi gli **intangibili**

PIENA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER R&S AMMISSIBILI

Spese in conto capitale per impianti, macchinari e beni materiali utilizzati direttamente per la R&S o a supporto degli impianti di R&S.

Periodo N | Periodo N+1 | Periodo N+2 | Periodo N+3 | Periodo N+4

di sostenimento della spesa

…oppure, a scelta, in uno qualsiasi dei quattro periodi d'imposta successivi

01 Uso minimo

Beni utilizzati esclusivamente per la R&S per almeno **tre anni** continuativi; altrimenti la sovvenzione è revocata.

02 Decadenza e *recapture*

In caso di cessione, demolizione o perdita della proprietà dei beni.

03 Coordinamento con l'art. 4

Gli importi dedotti sono **aggiunti all'EBITDA**, come gli ammortamenti: la sovvenzione non riduce la capacità di dedurre interessi.

IFA © 2026

Direttiva ATAD (Articolo 4 della Proposta) – *segue*

Deduzione degli interessi passivi (art. 4 Direttiva ATAD)

Obiettivo: uno standard obbligatorio comune (cfr. art. 4, par. 9) e un ambito di applicazione limitato alle sole operazioni di finanziamento che determinano effettivi rischi di erosione della base imponibile.

FRANCHIGIA *DE MINIMIS*

€ 3 mln

- da applicarsi sull'intero gruppo
- indicizzata all'inflazione

Obbligatoria dal 1° gennaio 2032

01 Integrale deducibilità: prestiti di terzi a basso rischio

Prestito **non erogato** da imprese associate o entità del gruppo **e** impiegato «esclusivamente per finanziare le attività proprie dell'entità mutuataria stessa».

Requisiti cumulativi: il mutuatario

- non eroga finanziamenti a imprese associate o entità del gruppo; e
- non impiega il prestito, neppure indirettamente, in conferimenti di capitale che si traducano in un finanziamento di tali soggetti.

? *Come si verificano le predette condizioni?*

N.B. Se l'impresa non fa parte di un gruppo, i prestiti di terzi dovrebbero rientrare sempre nella disciplina, se rispettano il principio di inerenza.

IFA © 2026

Direttiva ATAD (Articolo 4 della Proposta) – *segue*

Integrale deducibilità – ulteriori fattispecie escluse

02 Progetti pubblici a lungo termine

Interessi su prestiti per finanziare un progetto di interesse pubblico in cui gestore, oneri finanziari, attivi e redditi siano tutti nell'Unione.

*Resta un'esclusione **facoltativa**; ambito ampliato rispetto ai soli progetti infrastrutturali.*

03 Difesa

Esclusione **obbligatoria** per prestiti che finanziano prodotti a scopi di difesa delle categorie SAFE, con contribuente, oneri, attivi e redditi nell'Unione.

Solo prestiti conclusi nei primi cinque periodi d'imposta successivi al 1° gennaio 2029.

04 Salvaguardia di gruppo

Deduzione oltre il 30% dell'EBITDA se la leva dell'entità è in linea con quella del gruppo; lo Stato sceglie tra i meccanismi dell'art. 4, par. 5, lett. a) e b).

*Da facoltativa diventa **obbligatoria** (considerando 35).*

REGOLA GENERALE

Simmetria e *carry forward* obbligatorio

I redditi correlati alle fattispecie escluse non concorrono all'EBITDA, per evitare una **duplicazione di benefici**.

Diventa obbligatorio anche il **riporto in avanti**, senza limiti di tempo, degli oneri eccedenti.

–50%

calo dell'EBITDA fiscale rispetto all'esercizio precedente

Disposizione anti-ciclica

Interessi passivi **interamente deducibili** nel periodo d'imposta in cui l'EBITDA fiscale si è ridotto di almeno il 50%.

Obiettivo: attenuare gli effetti pro-ciclici e non limitare indebitamente l'attività economica in periodi di stress finanziario.

IFA © 2026

Direttiva ATAD (Articolo 4 della Proposta) – *segue*

Società controllate estere (art. 7 Direttiva ATAD)

Obiettivo: uno standard obbligatorio comune (cfr. art. 7, par. 8).

Modello A

c.d. *transactional*

Unico modello applicabile

~~Modello B~~

c.d. *jurisdictional*

Eliminato

? *L'art. 167 del TUIR è compliant con il solo modello transactional?*

Soglia di un terzo: esclusione obbligatoria

- Non è CFC l'entità con *passive income* non superiori a **un terzo** dei redditi (prima era un'opzione).
- Per le imprese finanziarie: non oltre un terzo dei *passive income* deriva da operazioni con il contribuente o con **imprese associate**.

ESCLUSI DAL REGIME CFC

01 Controllate da PMI o da gruppi PMI

«L'esenzione di tali gruppi mira pertanto a ridurre i costi di conformità e gli oneri amministrativi sproporzionati per le imprese più piccole che operano nel mercato interno»

02 Gruppi soggetti a Pillar 2

Conforme alla Direttiva Pillar 2 o al Modello OCSE. ***Ratio*:** il Pillar 2 garantisce la congruità del prelievo sulla CFC.

IFA © 2026

Direttiva ATAD (Articolo 4 della Proposta) – *segue*

Disallineamenti da ibridi

Soppressione del regime dei c.d. disallineamenti da ibridi importati

cfr. art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 142/2018

Oggi

È negata la deduzione di un componente negativo nella misura in cui finanzi, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi tra imprese associate o nell'ambito di un accordo strutturato.

Deduzione ammessa se uno degli Stati coinvolti ha effettuato un adeguamento equivalente. Cfr. risposta a interpello n. 288/2023.

Con la Proposta

Disciplina **soppressa**: un regime eccessivamente complesso, che genera significativi oneri amministrativi per contribuenti e Amministrazioni finanziarie

«senza conseguire i risultati attesi».

« *«La soppressione di tali norme è opportuna e conforme al principio di proporzionalità»*

Considerando 43 della Proposta

RIFLESSI INTERNI · MEF

«L'eventuale approvazione richiederebbe pertanto di valutare se abrogare l'articolo 8, comma 3, o mantenerlo quale misura nazionale diretta a garantire un livello più elevato di protezione della base imponibile»

MEF, Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, inviata al Senato

IFA © 2026

International Fiscal Association
Sezione italiana

Mobilità internazionale e potestà impositiva: residenza, stabile organizzazione e criteri di collegamento nel diritto tributario internazionale

5 novembre 2026

Relatore: **Dott. Mario Tenore – Dott. Emanuele Artuso**

Parte I
La residenza fiscale delle persone giuridiche – art. 73, co. 3, TUIR



International Fiscal Association

La riforma (o revisione ?) del d.lgs. n. 209/2023 (attuativo della l. n. 111/2023)

Focus specifico sulla residenza delle persone giuridiche: i criteri di collegamento per la residenza in Italia ai fini IRES, art. 73 TUIR, sono stati rivisti

Prima (fino al 2023)

- Sede legale
- Sede dell'amministrazione
- Oggetto principale

Oggi (dal 2024)

- Sede legale
- Sede di direzione effettiva (livello strategico)
- Gestione ordinaria in via principale (livello operativo)

I nuovi criteri (sostanziali) non si applicano retroattivamente: per il passato, gli elementi di fatto si valutano con le categorie vigenti ratione temporis.

Entrata in vigore: 29 dicembre 2023, pertanto le nuove regole valgono dal 1 gennaio 2024 per i “soggetti solari”; per gli altri, dal periodo successivo a quello in corso al 29.12.2023.

IFA © 2026

La riforma (o revisione ?) del d.lgs. n. 209/2023 (attuativo della l. n. 111/2023)

Gli obiettivi – strettamente connessi tra loro – dell'intervento: cfr. Legge delega (art. 3, co. 1, lett. c)), Relazione illustrativa, lavori parlamentari, ecc.

- Coerenza con la prassi internazionale + allineamento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni + miglior coordinamento interno

- Sullo sfondo, rispetto dei principi unionali (diritto alla libertà di stabilimento; divieto di pratiche abusive; ecc.)

- In generale, ciò ha comportato lo sganciamento rispetto ai concetti squisitamente civilistici
  - Così da eliminare le incertezze dell'oggetto principale, che resta rilevante solo per distinguere enti commerciali e non commerciali (art. 73, commi 4 e 5)
  - Così da precisare e scomporre la vecchia «sede dell'amministrazione» (i) in una componente strategica e (ii) in una operativa

- La giurisprudenza interna aveva, di fatto, già "anticipato" la revisione, abbracciando criteri sostanzialistici

IFA © 2026

I tre criteri in dettaglio, anche alla luce delle interpretazioni finora registrate

Un sistema disgiuntivo, non cumulativo: è **sufficiente uno solo dei criteri,** purché sussista in Italia **per la maggior parte del periodo d'imposta**

FORMALE

Sede legale

Criterio formale: sede indicata nello statuto e iscritta nei registri

- Coincide con la sede statutaria
- Radica la residenza anche se direzione e gestione sono all'estero

STRATEGICA

Direzione effettiva

Continua e coordinata *assunzione delle decisioni strategiche riguardanti l'ente nel suo complesso*

- Centro di formazione della volontà strategica (*Top level key decisions)* da parte di *highest ranking persons* ossia
  - Localizzazione dei principali dirigenti, quelli apicali
  - Luogo delle riunioni degli organi amministrativi
  - Dove si definisce la politica generale dell'impresa
  - Approvazione di bilanci e delibere strategiche
- Indici convergenti, non presunzioni automatiche
- Tendenzialmente non rilevano gli impulsi volitivi dei soci!

OPERATIVA

Gestione ordinaria

Continuo e coordinato *compimento degli atti della gestione corrente nel suo complesso*

- Centro materiale di esecuzione delle attività amministrative e gestionali (*Day to day Management)* ossia
  - Amministrazione corrente
  - Gestione e rapporti clienti e fornitori
  - Organizzazione del personale
  - Gestione ordinaria di banca e finanza
  - Tenuta della contabilità
- «**In via principale**»: prevalenza qualitativa e quantitativa

Focus sulle principali interpretazioni

Circolare AdE n. 20/E del 4 novembre 2024

- Conferma l'alternatività dei tre criteri
- Conferma il requisito della maggior parte del periodo d'imposta (tema split year…)
- Distingue la sede legale (formale) dai due criteri sostanziali
- L'oggetto principale non è più criterio di residenza per le società, ma resta per la qualificazione degli enti
- Coordina l'art. 73, comma 3, con la presunzione del comma 5-bis
- **Ribadisce che l'eventuale istanza di interpello ordinario risulta inammissibile**

Circolare Assonime n. 15/2024 + dottrina

- Circolare Assonime evidenzia come il principale obiettivo riformatore, per l'individuazione dello Stato di residenza, sia affermare l'irrilevanza del luogo in cui i soci risiedono e/o si riuniscono o da cui promanano gli impulsi volitivi
- Svolge una amplissima analisi dell'evoluzione internazionale della nozione di residenza
- Si registra un tendenziale allineamento dei concetti domestici agli standard internazionali
- Tuttavia, i profili evolutivi militano verso una "diaspora" dei criteri di collegamento soggettivo (superamento del PoEM, restano solo i fattori/indici par. 24.1 Commentario 2017 → supremazia dell'approccio case by case?) → il presente/futuro pare delineato verso il confronto/accordo bilaterale MAP

Focus: la giurisprudenza di Cassazione di fine 2025

Fra i temi “caldi”: esterovestizione; attività di direzione e coordinamento → no automatismo tra essi

nn.
32443
32155
32438
32441/2025

attingono da
n. 1544/2023

Per riqualificare la residenza con esterovestizione, l’esistenza di controllo e direzione/coordinamento (art. 2359 c.c.) non basta: occorre un'eterodirezione concreta che renda la controllante «amministratore indiretto».
Lo spostamento effettivo, presso la controllante, della sede dell'amministrazione della consociata presuppone un grado di eterodirezione concreta superiore, integrando una fattispecie in cui la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto della società controllata, della quale usurpa l' impulso imprenditoriale, sottraendole ogni prerogativa sovrana in ordine alla propria operatività e riducendola a "mero satellite o dipendenza" (ovvero a struttura non effettiva, rispetto alla quale pertanto neppure opererebbe la protezione accordata dal diritto comunitario alla libertà di stabilimento)

Rapporto “caleidoscopico” fra controllante e controllata: dalla semplice unità di indirizzi gestionali, improntata ad un mero coordinamento e supervisione, sino ad atti di concreta amministrazione/gestione, di tipo surrogatorio, che comprimono gli interessi della partecipata ad opera della controllante

Focus: la giurisprudenza di Cassazione di fine 2025

n. 32746/2025 Alla luce della tutela della concorrenza che si esplica nella repressione degli abusi per vantaggi competitivi illeciti e nella libertà di stabilimento – che richiede un soggetto reale, rappresentativo di una genuina realtà economica, con intento esemplificativo e non esaustivo – possono essere indicati alcuni indici sintomatici, utili a verificare l'esterovestizione o meno di una società o di un altro soggetto economico organizzato:

a) il luogo dove si riuniscono gli amministratori e dove si forma la volontà degli organi collegiali di amministrazione e di impulso imprenditoriale;
b) la residenza e/o la cittadinanza degli amministratori;
c) la reale disponibilità di locali adeguati alle funzioni - direttive e/o operative- che si dichiarano svolgervisi;
d) la conservazione, almeno di una parte, delle scritture contabili obbligatorie;
e) un fascio di comunicazioni consistenti e continuative che dimostrino il carattere eterodiretto della società estera;
f) il periodo di vita della società estera e l'investimento fatto per costituirla, avviarla e mantenerla.

Il regime probatorio

Amministrazione (su essa incombe *onus probandi*): quadro indiziario grave, preciso e concordante sul funzionamento concreto dell'ente.

Contribuente: consistenza della struttura estera, autonomia degli organi, luogo effettivo di decisioni e gestione; utile la certificazione dell'Amministrazione estera.

Convenzioni e presunzione dell'art. 73, comma 5 -bis

determinazione residenza: analisi in due fasi

1 Si accerta la residenza secondo l'art. 73 TUIR (diritto interno).

2 Se emerge una doppia residenza, si applica la Convenzione pertinente (se stipulata): la sede effettiva tendenzialmente operava come tie breaker rule → oggi la tendenza è l'approccio a mezzo procedura amichevole

La residenza interna non attribuisce da sola la potestà impositiva quando si applica una Convenzione (cfr. anche art. 75, dPR 600/1973 + art. 169 TUIR).

Comma 5-bis: presunzione relativa

Localizza in Italia la sede delle società estere "controllate" da resident italiani (società o amministratori). È stata coordinata con i nuovi criteri, ma il controllo italiano non equivale automaticamente alla residenza italiana della controllata → possibilità di esperire la prova contraria

Va coordinata con:

- Autonomia giuridica della controllata e libertà di stabilimento
- Distinzione tra indirizzo di gruppo e amministrazione concreta
- Prova contraria e luogo effettivo di direzione o gestione

IFA © 2026

Exit tax ed entry tax (artt. 166 e 166 -bis TUIR)

L’art. 73 TUIR è il presupposto di entrambe. Il trasferimento della residenza dipende dalla perdita o dall'acquisizione dei criteri fiscali di collegamento, non dal solo dato civilistico o anagrafico

IN USCITA DALL'ITALIA

Exit tax — art. 166

- Tassa i plusvalori maturati in Italia sino al trasferimento all'estero della residenza
- Base: valore di mercato (matrice TP) meno costo fiscalmente riconosciuto
- No riconosciuta PEX (in quanto l’asset è assunto unitariamente)
- Esclusi gli attivi che restano in una stabile organizzazione italiana
- D.lgs. 142/2018 (ATAD): operazioni straordinarie, rateizzazione in 5 anni
- Risp. AdE n. 185/2025: niente exit tax sui plusvalori di una SO estera in branch exemption

IN INGRESSO IN ITALIA

Entry tax — art. 166-bis

- Fissa il valore fiscale d'ingresso al valore di mercato
- Si applica a trasferimento della residenza, attivi a una SO italiana, complessi aziendali e operazioni straordinarie
- L'Italia tassa solo gli incrementi di valore successivi all'ingresso
- Evita la doppia imposizione e rispetta la potestà dello Stato di provenienza
- Attenzione co.3, art. 166-bis, limita la disciplina a soggetti esteri che hanno residenza in UE o SEE

IFA © 2026

Temi critici (anche in prospettiva *de iure condendo*)

- Bilancio conclusivo: quale l'impatto delle modifiche? Prematuro un giudizio…
- Residuano numerosi punti da dirimere:
  - Imprese fortemente digitalizzate: decisioni in videoconferenza; funzioni esternalizzate; gestione svolta mediante piattaforme digitali e servizi accentrati
  - Localizzazione di amministratori e dirigenti
  - Confine – a volte labile – tra decisione strategica e attività esecutiva (poteri del management; importanza governance; deleghe, ecc.)
  - Gruppi multinazionali → pluralità di centri decisionali nei gruppi: va individuato il centro prevalente; decisioni della capogruppo non imputabili automaticamente alla controllata (cfr. la più evoluta giurisprudenza)
  - La vexata quaestio delle holding (importante l'espunzione del criterio relativo all'oggetto sociale…)
  - Certezza del diritto vs. esclusione dell'interpello sui casi fattuali →la qualificazione concreta della residenza richiede accertamenti di fatto, verificabili solo in sede di controllo: l'interpello ordinario (anche quello qualificatorio) è di regola escluso → spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento → inammissibilità dell'istanza!

IFA © 2026

Parte II

Home Office e PE, Economic Employer, Tassazione dei redditi di lavoro (183 giorni), Residenza delle persone fisiche ed Exit Tax

International Fiscal Association

Mobilità internazionale: due scenari

USCITA
dall'Italia
all'estero

ITALIA

Società italiana
datore di lavoro

Lavoratore
prima del trasferimento

rapporto di lavoro

trasferimento

STATO ESTERO

Eventuale società ospitante
del gruppo

Lavoratore
in distacco o in home office

ENTRATA
dall'estero in
Italia

ITALIA

Eventuale società ospitante
italiana del gruppo

Lavoratore
in distacco o in home office

rapporto di lavoro

trasferimento

STATO ESTERO

Società estera
datore di lavoro

Lavoratore
prima del trasferimento

IFA © 2026

Gli stessi temi si pongono in entrambi gli scenari

	USCITA Italia → Stato estero	**ENTRATA** Stato estero → Italia
DATORE DI LAVORO **Home office e PE**	**Nello Stato estero di arrivo** L'abitazione all'estero può costituire una stabile organizzazione del datore italiano.	**In Italia** L'home office in Italia può configurare una stabile organizzazione del datore estero.
DATORE DI LAVORO **Economic employer**	**Nello Stato estero di arrivo** Se la società ospitante è il datore effettivo, potrebbe cadere l'esenzione dei 183 giorni.	**In Italia** Se la società italiana è il datore effettivo, l'Italia tassa anche sotto i 183 giorni.
DIPENDENTE **Regola dei 183 giorni**	**Nello Stato estero di arrivo** Esenzione nello Stato estero solo entro 183 giorni e con le altre condizioni dell'art. 15.	**In Italia** Esenzione in Italia solo entro 183 giorni e con le altre condizioni dell'art. 15.
DIPENDENTE **Residenza ed exit tax**	**In Italia e nello Stato estero** Mantengo la residenza in Italia? Art. 2 TUIR, tie-breaker ed eventuale exit tax.	**In Italia e nello Stato estero** Acquisto la residenza in Italia? Art. 2 TUIR, tie-breaker e regimi per neo-residenti.

IFA © 2026

1

Home office e stabile organizzazione

Tema del datore di lavoro: si pone nello Stato estero di arrivo (uscita) e in Italia per il datore estero (entrata)

Circolare 25/E

Commentario OCSE 2025

Criticità e profitti della PE

IFA © 2026

Home office e PE nella circolare n. 25/E/2023

1 Stabile organizzazione e base fissa coincidono

«il concetto di "base fissa" non differisce da quello di "stabile organizzazione", né ai fini della configurabilità, né con riguardo ai criteri di attribuzione dei redditi»
§ 4.3, p. 26

2 I tre presupposti della sede fissa d'affari

«1) esistenza della sede d'affari nella disponibilità dell'impresa o del professionista; 2) fissità spaziale e temporale della sede d'affari; 3) svolgimento dell'attività [...] per mezzo della sede fissa d'affari»
§ 4.3, p. 27

3 Il lavoro da remoto può integrarli

«I requisiti suesposti si ritengono integrati anche nel caso di una persona fisica che svolge, nel territorio dello Stato, attività d'impresa o di lavoro autonomo da remoto» (esempio dell'architetto che progetta dall'Italia).
§ 4.3, p. 27

4 La modalità agile non altera i criteri convenzionali

«non si ritiene che la modalità agile alteri i tradizionali criteri di attribuzione della potestà impositiva dettati dalle previsioni convenzionali»
§ 4.3, p. 27

IFA © 2026

Home office e PE: il Commentario OCSE 2025

1	**L'aggiornamento del 19 novembre 2025** *Update 2025, punti 26 e 29*	L'art. 5, par. 1, resta invariato. Soppressi i parr. 18 e 19; i nuovi parr. 44.1-44.21 regolano il lavoro transfrontaliero da casa o da altro «luogo rilevante», con cinque esempi.
2	**Meno del 50% del tempo di lavoro** *Parr. 44.8-44.9*	In generale la casa non è un luogo d'affari dell'impresa se vi si lavora per meno del 50% del tempo, in un periodo di dodici mesi. Conta la condotta effettiva, non solo il contratto.
3	**Dal 50% in su: nessuna PE automatica** *Parr. 44.10-44.11*	Decidono fatti e circostanze; elemento centrale è la ragione commerciale per svolgere l'attività nello Stato in cui si trova l'abitazione.
4	**La ragione commerciale** *Parr. 44.12-44.17*	Rileva l'accesso a clienti, fornitori o altre risorse locali. Non bastano trattenere il lavoratore (44.15) o ridurre i costi (44.16); gli esempi sono al par. 44.17.
5	**Gli altri requisiti restano necessari** *Parr. 44.4-44.6 e 44.20*	Fissità secondo i parr. 28-34 ed esclusione delle attività preparatorie o ausiliarie (art. 5, par. 4). Diverso il caso di chi conduce da solo l'impresa (44.20).

IFA © 2026

Home office: criticità e profitti della PE

1 Il 50% offre un criterio generale, con limiti

Servono dati affidabili su ore, luoghi e periodi mobili di dodici mesi. Attività intermittenti e cambi di mansioni possono rendere incerta l'applicazione.

Parr. 44.3, 44.8-44.9

2 Ragione commerciale: confine ancora valutativo

Basta una ragione commerciale fra più motivi, ma non la sola presenza di clienti o un diverso fuso orario. Gli esempi D ed E mostrano quanto il confine sia sottile.

Parr. 44.13, 44.18, 44.21 (esempi D ed E)

3 Trattati esistenti, riserve e diritto italiano

Il Commentario ha funzione interpretativa e alcuni Stati se ne discostano. Il coordinamento con l'art. 162 TUIR e con i trattati anteriori va verificato caso per caso.

Parr. 220-226 (Israele, Rep. Ceca, Cile); Cass. n. 27278/2023, § 2.1

4 Rischi che l'aggiornamento non risolve

La nuova guida pare riguardare solo la sede fissa d'affari. Restano autonomi (da chiarire) la agent PE e le altre forme di stabile organizzazione.

Par. 44.1 (art. 5, par. 1); Modello OCSE, artt. 4, 5 (par. 5) e 15

5 PE e attribuzione dei profitti sono passaggi distinti

Una PE non implica l'allocazione dell'intero utile né un profitto nullo. Rilevano funzioni, controllo dei rischi e asset, con eventuale raccordo DEMPE.

Modello OCSE, artt. 7 e 9

IFA © 2026

2

Economic employer

Tema del datore di lavoro: si pone nello Stato estero di arrivo (uscita) e in Italia per il datore estero (entrata)

- Art. 15 delle convenzioni
- Commentario 2010: riaddebito ed esempi
- Entrata: la prassi italiana
- Uscita: l’economic employer estero

IFA © 2026

Economic employer e art. 15 delle convenzioni

1 L’esenzione per soggiorni brevi richiede condizioni cumulative

Presenza entro 183 giorni nel periodo previsto dal trattato, datore non residente nello Stato del lavoro e onere non sostenuto da una sua stabile organizzazione locale.

Modello OCSE, art. 15, par. 2, lett. a)-c)

2 La nozione sostanziale di datore di lavoro

Par. 8.13: decisivo è se i servizi sono parte integrante dell’attività dell’impresa che li riceve; conta chi sopporta responsabilità e rischi del risultato del lavoro.

«it is logical to assume that an employee provides services which are an integral part of the business activities carried on by his employer»

Commentario OCSE all’art. 15, parr. 8.1-8.28, in particolare par. 8.13

3 Gli indici del par. 8.14

Chi impartisce le istruzioni, controlla il luogo di lavoro, fornisce strumenti e materiali, sceglie il personale, decide ferie e orari. Il riaddebito diretto della remunerazione è uno degli indici.

Commentario OCSE all’art. 15, par. 8.14

4 Conseguenza fiscale

Se l’impresa ospitante assume la qualità di datore ai fini del trattato, può venir meno l’esenzione anche sotto i 183 giorni. Conta la convenzione concretamente applicabile.

Art. 15, par. 2, lett. b); Commentario, parr. 8.1-8.28

IFA © 2026

Commentario 2010: riaddebito e tre esempi

1

Il riaddebito conta, ma non è decisivo

È un indice di addebito diretto della remunerazione se il datore formale riaddebita retribuzione, benefit e altri costi del lavoratore, anche con un mark-up. Non lo è se il corrispettivo non ha relazione con la retribuzione o questa è solo una componente del prezzo.

Commentario OCSE all'art. 15, aggiornamento 2010;

2 **Servizi presso il cliente: esenzione**

Il dipendente di una società di formazione software tiene presso il cliente estero il corso previsto dal contratto. Il servizio rientra nell'attività del datore formale: l'esenzione si applica.

3 **Distacco infragruppo di 4 mesi: esenzione**

La capogruppo invia un dipendente presso la consociata per monitorare la propria strategia di marketing mondiale. Il servizio è parte integrante dell'attività della capogruppo: l'esenzione regge.

4 **Ingegnere messo a disposizione: niente esenzione**

Lavora sotto il controllo e la supervisione dell'ospitante, che rimborsa il costo più il 5% e manleva il datore formale. Il datore effettivo è l'ospitante: l'esenzione non si applica.

IFA © 2026

Entrata: la prassi italiana sull'economic employer

Indicazioni da valutare caso per caso

1 Non sussistono norme e linee guida (risalenti e scarne) su applicazione del concetto ai fini delle ritenute. I riaddebiti richiedono un esame alla luce del Commentario OCSE.

Risoluzione n. 5-1437 del 17 luglio 1996 Italia-USA

2 Nessun rapporto di lavoro con la distaccataria ITA

Il rapporto con la società italiana non si presume ed è escluso se il distacco trova causa in un accordo tra imprese del gruppo.
Ris. n. 5-1437/1996, p. 1

3 Riaddebito dei costi e regola dei 183 giorni

Il rimborso non è retribuzione della distaccataria né sconta ritenuta. Entro 183 giorni, con datore estero e senza PE, il salario non è tassabile in Italia.
Ris. n. 5-1437/1996, p. 1

Interpello 2008 (estratto) Italia-Svizzera

4 Il datore è l'utilizzatore del lavoro

Con il Commentario OCSE, la lett. b) si legge in senso estensivo: datore è chi detiene i diritti sul lavoro e ne assume rischi e responsabilità.
Interpello 2008, p. 12

5 La distaccataria italiana è il datore effettivo

Il personale lavora sotto la direzione e nell'esclusivo interesse della società italiana: cade la lett. b) e si applica il par. 1, con dichiarazione in Italia del reddito.
Interpello 2008 (non pubblicata)

IFA © 2026

Uscita: lo Stato estero e l’economic employer

1 Lo scenario

Il dipendente di una società italiana, residente in Italia, lavora meno di 183 giorni presso una consociata estera. Lo Stato estero la tratta come datore effettivo e tassa la quota di stipendio del lavoro svolto lì.

2 L’Italia deve eliminare la doppia imposizione

Se lo Stato estero applica l’economic employer secondo il Commentario, l’Italia, Stato di residenza, deve riconoscere il credito per l’imposta estera.

Comm. art. 15, parr. 8.1-8.28; artt. 23 A-B, parr. 32.1-32.7

3 Il fondamento: il valore del Commentario

La Cassazione riconosce al Commentario valore interpretativo. Il chiarimento del 2010 vale anche per i trattati anteriori: così l’amministrazione svedese.

Cass. n. 27278/2023, § 2.1; Skatteverket, 19 ottobre 2010

4 Ma la prassi italiana guarda al datore formale

Distaccati in Cina lavorano da remoto dall’Italia per la distaccataria, che sostiene il costo. Per l’Agenzia la lett. b) non ricorre perché paga un datore residente in Italia: Italia Stato della fonte, credito in Cina.

Agenzia delle Entrate, risposta n. 458/2021

5 Il rischio: un’asimmetria

Da Stato della fonte l’Italia usa il criterio formale, ammesso se è quello del diritto interno; da Stato di residenza dovrebbe accettare l’economic employer estero. Se lo contesta: doppia imposizione e procedura amichevole.

Comm. art. 15, parr. 8.1-8.28; Modello OCSE, art. 25

IFA © 2026

3

Regola dei 183 giorni

Tema del dipendente: la presenza fisica nello Stato in cui lavora, all’estero (uscita) o in Italia (entrata)

Computo della presenza (circ. n. 201/1996)

Cass. nn. 27278 e 27292/2023

IFA © 2026

Art. 15: due domande, due conteggi

1

L’art. 15 in due passaggi

Par. 1: tassa lo Stato di residenza, salvo che il lavoro sia svolto nell’altro Stato. Par. 2: lo Stato del lavoro rinuncia se ricorrono insieme a) 183 giorni, b) datore non residente lì, c) costo non sostenuto da una PE locale.

Modello OCSE e Convenzione Italia-Germania, art. 15, parr. 1 e 2

2

Lo Stato della fonte (luogo prestazione) deve rinunciare?

Art. 15, par. 2, lett. a): si contano i giorni di presenza, anche le frazioni, nell’anno fiscale o nei dodici mesi secondo il trattato.

Double counting: se lo Stato estero conta in modo diverso, lo stesso giorno può pesare in entrambi gli Stati, con rischio di doppia imposizione.

Circ. n. 201/1996: cfr. slide successiva

3

Dove si lavora e quanto si tassa?

Art. 15, par. 1: conta il luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente mentre lavora. La quota imponibile è data dai giorni lavorati nello Stato rispetto ai giorni retribuiti.

Cass. nn. 27278 e 27292/2023: cfr. slide 27 e 28

IFA © 2026

Regola dei 183 giorni: il computo della presenza

1

Circolare n. 201 del 17 agosto 1996

L'Italia aderisce al metodo dei giorni di presenza fisica indicato dall'OCSE. Il conteggio riguarda il soggiorno nello Stato del lavoro, nel periodo previsto dalla convenzione.

Circ. n. 201/1996, pp. 1-2 (Raccomandazione OCSE del 24 ottobre 1991)

2

Le presenze da includere

Contano una frazione di giorno, l'arrivo e la partenza, nonché sabati, domeniche, festivi e ferie trascorsi nello Stato del lavoro.

Circ. n. 201/1996, p. 2: giorni da includere

3

Malattia e interruzioni

Contano le brevi interruzioni nel Paese e, di regola, i congedi per malattia, salvo la malattia che impedisce di partire quando spetterebbe l'esenzione.

Circ. n. 201/1996, p. 2: giorni da includere

4

Le giornate da escludere

Non contano ferie e brevi interruzioni all'estero, né il transito inferiore a 24 ore tra due luoghi situati fuori dallo Stato del lavoro.

Circ. n. 201/1996, p. 2: giorni da escludere

5

Il conteggio dell'esenzione e il riparto del reddito

La presenza per i 183 giorni comprende anche giorni senza lavoro. La quota di retribuzione riferibile all'Italia segue un distinto criterio di riparto.

Circ. n. 201/1996, p. 2; Cass. n. 27278/2023, § 2.1, p. 4

IFA © 2026

Cass. 27278 e 27292/2023: luogo della prestazione

1

Due sentenze gemelle: stesso dipendente, due annualità

Il residente in Germania con contratto italiano chiede il rimborso dell'IRPEF sulla quota di lavoro svolta all'estero: per il 2011 (n. 27278) e per il 2013 (n. 27292). La CTR aveva valorizzato contratto italiano e prevalenza del lavoro in Italia.

Cass. n. 27278/2023, pp. 1-2; Cass. n. 27292/2023, Fatti di causa (CTR Abruzzo n. 73/2022)

2

Il luogo fisico della prestazione determina la fonte

Il principio di diritto, identico nelle due sentenze: *«per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato»*

Contro la tesi della CTR: *«il riferimento alla "territorialità" della prestazione perderebbe di significato se il requisito territoriale fosse fatto discendere [...] dalla residenza del datore di lavoro o da una non meglio precisata "prevalenza" del luogo di svolgimento delle prestazioni, concetto estraneo al dettato convenzionale»*

Cass. n. 27278/2023, § 2.1, pp. 3-4; Cass. n. 27292/2023, § 2.1

IFA © 2026

Cass. 27278 e 27292/2023: riparto e residenza

3 Il riparto della retribuzione

«ai fini della determinazione della base imponibile in Italia bisogna avere riguardo al rapporto tra i giorni lavorativi esercitati nel territorio italiano ed il periodo totale di assunzione, cui è commisurata la retribuzione»
Niente ritenute sulla quota estera. Prassi conforme: risposte a interpello n. 148/2018, 521/2019 e 36/2020.
Punto aperto: il «periodo totale» è dato dai giorni lavorativi complessivi (lettura delle risposte) o dai giorni di calendario?
Cass. n. 27278/2023, § 2.1, pp. 3-4; conf. Cass. n. 27292/2023, § 2.1

4 La prova della residenza convenzionale

La residenza ai fini del trattato *«deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato (full liability to tax), a nulla rilevando il dato dell'effettivo prelievo fiscale subito dalla persona fisica»*
Basta quindi *«la dimostrazione del potenziale assoggettamento ad imposizione nello stato di residenza»*
Cass. n. 27278/2023, § 2.2, pp. 4-5; conf. Cass. n. 27292/2023, § 2.2

5 Esito e portata: un orientamento ribadito

Entrambe accolgono i due motivi, dichiarano inammissibile il controricorso e rinviano alla CGT di secondo grado dell'Abruzzo. Il principio vale per due annualità dello stesso rapporto; nessuna decide sull'economic employer.
§ 2.5 e P.Q.M. di entrambe le sentenze

IFA © 2026

4

Residenza del dipendente ed exit tax

Tema del dipendente: mantengo la residenza in Italia se mi trasferisco all’estero? La acquisto se arrivo dall’estero?

- Profili di incertezza
- Exit tax: regimi esteri
- Finalità e presupposti
- Perimetro dei redditi
- Meccanismi applicativi
- Neo-residenti

IFA © 2026

Residenza fiscale: profili di incertezza

1	**Domicilio: quali legami e quale prevalenza?**	Il perimetro delle relazioni personali e la prevalenza dei legami restano valutativi. Famiglia distribuita fra più Stati: coniuge in Italia e figli all'estero possono rendere incerta la localizzazione.
2	**Residenza civilistica: un criterio quali-quantitativo incerto**	Dimora abituale ex art. 43 c.c.: permanenza stabile, senza una soglia temporale (elemento quantitativo), e animus permanendi (elemento qualitativo). Le assenze, anche prolungate, non la escludono.
3	**Presenza e durata: conteggio e prova**	Le frazioni di giorno contano ai fini del requisito della presenza fisica. Nessuna esimente generale per cure o soggiorni forzati. Movimenti non tracciati complicano la prova della presenza.

IFA © 2026

Residenza fiscale: profili di incertezza (segue)

4	**Anagrafe e residenza: il rischio probatorio**	L’anagrafe crea una presunzione relativa, con prova contraria a carico del contribuente. L’AIRE da sola non basta. La dimora abituale può persistere durante assenze prolungate, se permane la volontà di rientro.
5	**Doppia residenza: criteri interni e convenzionali diversi**	Il domicilio fiscale privilegia i legami personali e familiari. Il centro degli interessi vitali considera anche quelli economici, senza una priorità automatica. L’art. 4 richiede una verifica gerarchica.
6	**Trasferimenti in corso d’anno e raccordo con l’exit tax**	Manca uno split year interno generale. Fuori dalle clausole pattizie espresse (es. Convenzione con Germania), il frazionamento convenzionale non è applicabile.

IFA © 2026

Exit tax: i regimi esteri

Paese	Residenza minima	Ambito / soglia	Differimento / estinzione
Francia	6 anni su 10	Titoli > €800.000 o quota > 50%	Sospensione automatica per trasf. → UE/ Estinzione dopo 2 / 5 anni
Germania	7 anni su 12	Partecipazioni ⩾ 1%	Pagamento in 7 rate
Spagna	10 anni su 15	> €4 mln oppure quota ⩾ 25% e valore > €1 mln	Differimento in casi limitati
Paesi Bassi	—	Partecipazioni rilevanti ⩾ 5%	Accertamento conservativo
Austria	—	Attività finanziarie Aliquota 27,5%	Differimento per UE / SEE
Danimarca	7 anni su 10	Azioni ⩾ DKK 100.000	Pagamento differito
Norvegia	—	Plusvalenze > NOK 3 mln	Saldo entro 12 anni Senza estinzione
Belgio	—	Nuova imposta sulle plusvalenze	Dal 2026, secondo il prospetto allegato

IFA © 2026

Exit tax: finalità e presupposti

> *La disposizione è finalizzata a preservare la potestà impositiva dello Stato italiano sui redditi di natura finanziaria maturati durante la residenza fiscale nel territorio nazionale e non ancora realizzati al momento del trasferimento della residenza fiscale all'estero.*
>
> **Relazione illustrativa al DDL di bilancio 2027-2029, art. 17**

1 Destinatari e decorrenza [1]

Persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale all’estero, oltre a società semplici ed enti non commerciali. Si applica alle perdite di residenza efficaci dal 1° gennaio 2027.

2 Residenza: 6 periodi d’imposta su 10

Residenza fiscale mantenuta per almeno sei dei dieci periodi d’imposta antecedenti il trasferimento: il prelievo colpisce chi ha un collegamento stabile con il territorio.

3 Soglia di €800.000 sul valore complessivo [4]

Valore normale dei beni e diritti rilevanti almeno pari a €800.000 a fine periodo d’imposta antecedente. La soglia non si misura sulle plusvalenze latenti.

4 La perdita della potestà impositiva delimita il prelievo

Redditi finanziari dell’art. 76, c. 1, lett. d)-i), maturati e non realizzati. Restano esclusi quelli che l’Italia continua a tassare, anche in base alle convenzioni.

IFA © 2026

Exit tax: il perimetro dei redditi finanziari

- **d)** Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate
- **e)** Plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate
- **f)** Titoli non partecipativi, certificati, valute estere, metalli preziosi
- **g)** Differenziali su derivati e altri contratti
- **h)** Cessione o chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, cessione o rimborso di crediti pecuniari
- **i)** Plusvalenze e proventi da cripto-attività

1 E una polizza unit linked?

In linea di principio resta fuori: il rendimento della polizza è reddito di capitale (ex art. 44, c. 1, lett. g-quater), tassato al riscatto, non reddito diverso. Restano dubbi sulla cessione del contratto (lett. h) e sul computo nella soglia di €800.000.

2 E le quote di fondi ed ETF?

Anche i proventi da riscatto o cessione di quote di OICR sono redditi di capitale (ex art. 44, c. 1, lett. g): il perimetro andrà chiarito nel decreto attuativo.

IFA © 2026

Exit tax: base, versamento e differimento

1

Base imponibile

Somma delle differenze positive, bene per bene, tra valore normale a fine periodo precedente e costo ex art. 77, c. 7. Obbligazioni e titoli indicati al 48,08%.

2

Versamento ordinario

Entro 180 giorni dalla data in cui acquista efficacia la perdita della residenza fiscale italiana.

3

Opzione per il differimento

Trasferimento nella UE o in Stati con scambio di informazioni e assistenza alla riscossione. Acconto del 50% e garanzia. Durata: 5 periodi d’imposta (UE) o 10.

4

Cessione nel periodo

Imposta sul minore tra maturato e realizzato; nulla è dovuto se il corrispettivo è inferiore al costo. Cessioni gratuite, a familiari o a controllate: maturato. Scomputo dell’acconto.

5

Estinzione e rimborso

Nessuna imposta per i beni non ceduti entro il termine, trasferiti mortis causa o in caso di rientro in Italia. Rimborso delle eccedenze secondo il decreto attuativo.

IFA © 2026

Exit tax: criticità e neo-residenti

1 Proporzionalità e liquidità

Acconto del 50% e garanzia espongono i trasferimenti UE a criticità alla luce di de Lasteyrie e N. Wächtler richiede attenzione per la Svizzera, nei casi coperti dall'accordo UE-Svizzera.

2 Minusvalenze e doppia imposizione

La base somma le sole differenze positive: nessuna compensazione delle perdite latenti. Valori ante espatrio e assenza di step-up pongono temi ex art. 53 Cost. e di doppia imposizione.

3 Il rinvio al costo è corretto, ma incompleto

La relazione richiama solo l'art. 77, c. 7, adatto alle lett. d)-f). Per g)-i) occorre coordinare i commi 9-11, inclusa la prova del costo delle cripto, e i valori rideterminati ex art. 169.

4 Neo-residenti: coordinamento ancora da chiarire

Per i redditi esteri coperti dal forfait, la lettura proposta esclude un prelievo aggiuntivo. Restano redditi italiani, Paesi esclusi e uscita dopo la cessazione del regime.

5 Correzioni da considerare

Esclusione espressa dei redditi esteri coperti dall'art. 246 e valore normale alla cessazione del regime. Riporto delle perdite, dichiarazione e rimborsi sono rinviati al decreto attuativo.

IFA © 2026

International Fiscal Association
Sezione italiana

TEMI SCELTI DI FISCALITA' INTERNAZIONALE

Transfer Pricing e IVA: aggiustamenti e profili operativi

5 novembre 2026

Relatore: Paolo Tognolo

TP Adjustments e rilevanza fiscale

Cosa sono i TP Adjustments?

I TP *Adjustments* sono rettifiche finalizzate a ricondurre i prezzi o i risultati economici delle operazioni infragruppo a condizioni coerenti con il principio dell'*arm's length*.

Possono derivare da un accertamento fiscale, da una rettifica operata dal contribuente oppure da conguagli previsti nei rapporti commerciali tra società del gruppo, anche periodici o di fine esercizio.

01

Price adjustments (periodici/fine anno)

Conguagli contrattuali, periodici o di fine anno, contabilizzati per competenza in bilancio, che modificano i corrispettivi infragruppo per riallinearli alle condizioni concordate.

02

Primary/Compensating adjustments

Rettifiche esclusivamente fiscali, effettuate dall'Amministrazione (*primary*) oppure dal contribuente prima della dichiarazione (*compensating*), senza necessariamente modificare i corrispettivi commerciali.

03

Remunerazione di servizi infragruppo

Conguagli del compenso per servizi infragruppo effettivamente prestati, determinati secondo il principio di libera concorrenza.

IFA © 2026

TP Adjustments e rilevanza fiscale

L’assenza di regole specifiche e il contributo degli orientamenti unionali

La Direttiva IVA **non contiene una disciplina specifica dei *TP Adjustments***, né un coordinamento uniforme con i relativi profili fiscali e contabili.

Il trattamento ai fini IVA dei conguagli viene quindi ricostruito alla luce dei principi generali dell’imposta, con possibili approcci applicativi differenti tra gli Stati membri.

WORKING PAPER N. 923 DEL 28 FEBBRAIO 2017

*«…per quanto concerne l'interazione tra transfer pricing e Iva, le rettifiche da transfer pricing (in aumento o in diminuzione) **possono avere implicazioni ai fini Iva**, per esempio, laddove una tale rettifica possa considerarsi più o meno come un **corrispettivo versato a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile già effettuata**. Se si ritiene che una rettifica costituisca più o meno il corrispettivo per una cessione o prestazione, ciò potrebbe discutibilmente portare ad un aumento o ad una diminuzione della base imponibile Iva di siffatta transazione, laddove l'Iva da pagare sia stata calcolata a norma dell'articolo 73 della Direttiva Iva.*

*Affinché sussistano implicazioni Iva, comunque, **è necessario** non soltanto che **ci sia una cessione o prestazione resa verso un corrispettivo**, a norma dell'art. 2, par. 1, della Direttiva Iva, ma altresì **che il corrispettivo sia direttamente collegato a tale cessione o prestazione**. E questo dovrebbe essere valutato caso per caso«.*

PARERE VEG 071 REV2

*«Il VAT Expert Group (VEG) ritiene che gli aggiustamenti di transfer pricing debbano essere considerati **fuori dal campo di applicazione dell’IVA qualora entrambe le parti abbiano pieno diritto alla detrazione dell’IVA**, conformemente alla prassi di semplificazione che il Gruppo propone venga adottata dagli Stati membri (cfr. paragrafo 2.2.3).*

*Solo nel caso in cui una delle parti **non goda del pieno diritto alla detrazione dell’IVA**, gli aggiustamenti di transfer pricing potrebbero comportare una rettifica ai fini IVA, purché sussista un nesso sufficientemente diretto tra i pagamenti derivanti dall’aggiustamento e specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi.*

*Gli **aggiustamenti** di transfer pricing **derivanti da una verifica fiscale** dovrebbero essere sempre considerati fuori dal campo di applicazione dell’IVA (…), salvo che le parti concordino di modificare conseguentemente il corrispettivo delle operazioni interessate».*

TP Adjustments e rilevanza fiscale

Imposte dirette e IVA: due piani di analisi distinti

IMPOSTE DIRETTE

Gli aggiustamenti incidono sulla determinazione del reddito imponibile, tramite regolare contabilizzazione in bilancio o tramite variazioni in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Una rettifica reddituale non modifica necessariamente il corrispettivo pattuito nelle transazioni I/C intervenute nel corso dell'esercizio.

≠

IVA

Ai fini IVA rileva, in via generale, il corrispettivo effettivo di cessione o prestazione, salvo specifiche deroghe che prevedono il valore normale.

Occorre verificare la funzione del conguaglio e l'eventuale nesso diretto con operazioni identificabili.

Un aggiustamento può incidere sul reddito imponibile ma non rilevare ai fini IVA

La qualificazione dei *TP Adjustments* dipende dalla natura effettiva del rapporto sottostante

IFA © 2026

TP Adjustments e rilevanza fiscale

IVA: il requisito del nesso diretto e tre possibili diverse qualificazioni

1

Rettifica del prezzo

L’aggiustamento si qualifica come rettifica di prezzo quando è riferibile a specifiche cessioni o prestazioni e modifica il corrispettivo originario.

Conseguenza: una variazione della base imponibile delle operazioni originarie, con applicazione del relativo regime IVA.

2

Mera regolazione della marginalità

L’aggiustamento si qualifica come mera movimentazione reddituale quando non comporta una modifica dei corrispettivi originari né remunera una prestazione distinta.

Conseguenza: fuori campo IVA.

3

Servizio autonomo

L’aggiustamento si qualifica come corrispettivo di un servizio autonomo quando sussiste un rapporto giuridico con prestazioni reciproche, un’attività individualizzabile e un pagamento che ne rappresenta il controvalore effettivo.

Conseguenza: l’applicazione delle regole ordinarie IVA in materia di territorialità, debitore d’imposta e detrazione.

IFA © 2026

LA PRASSI ITALIANA

TP Adjustments e IVA: la prassi

Risposte ad interpello 60/2018 e 884/2021 – L'aggiustamento resta sul piano della marginalità

Risposta n. 60/2018

Fattispecie

La società italiana Alfa opera come *contract assembler* per la consociata extracomunitaria Beta (*Principal*), che assume i rischi connessi alla produzione e commercializzazione dei beni.

L'accordo infragruppo prevede aggiustamenti annuali, positivi o negativi, qualora la marginalità di Alfa risulti esterna all'intervallo interquartile individuato dalla TP policy, al fine di garantirle una redditività conforme al principio di libera concorrenza.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

L'AdE esclude che l'aggiustamento costituisca il corrispettivo di un'autonoma prestazione di servizi, non emergendo obbligazioni ulteriori rispetto a quelle già remunerate attraverso il prezzo dei beni.

Quanto alla possibile variazione della base imponibile IVA, individua tre condizioni necessarie:

- Esistenza di un corrispettivo, monetario o in natura;
- Individuazione delle cessioni o prestazioni cui il corrispettivo si riferisce;
- Presenza di un legame diretto tra operazioni e corrispettivo.

Nel caso concreto, **non emergendo un legame diretto con le singole cessioni, gli aggiustamenti sono ritenuti**, in linea di principio, **non rilevanti ai fini IVA**, né costituiscono variazioni della base imponibile delle operazioni originarie.

TP Adjustments e IVA: la prassi

Risposte ad interpello 60/2018 e 884/2021 – L'aggiustamento resta sul piano della marginalità

Risposta n. 884/2021

Fattispecie

La società italiana Alfa, appartenente a un gruppo multinazionale del settore dell'abbigliamento di lusso, cede prodotti finiti alle proprie controllate europee.

La TP policy prevede la determinazione dei prezzi infragruppo mediante il metodo CUP interno e una successiva verifica della marginalità (*sanity check*) mediante TNMM.

Poiché alcune consociate presentano margini superiori all'intervallo interquartile di riferimento, Alfa prevede aggiustamenti di fine anno, mediante l'addebito di ulteriori costi, per ricondurne la redditività entro i parametri di libera concorrenza.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

L'AdE esclude la rilevanza IVA degli aggiustamenti, in quanto finalizzati esclusivamente a riallineare la marginalità delle consociate, senza rappresentare il corrispettivo di autonome prestazioni di servizi.

In particolare, **il maggior costo imputato alle consociate non costituisce una rettifica del prezzo delle cessioni originarie**, non essendo riscontrabile un collegamento diretto tra gli aggiustamenti e le operazioni già effettuate.

Le **regolazioni finanziarie sono pertanto escluse dal campo di applicazione dell'IVA**, poiché incidono sulla redditività delle consociate senza modificare la base imponibile delle cessioni originarie.

IFA © 2026

TP Adjustments e IVA: la prassi

Risposte ad interpello 529/2021 e 214/2025 – L’aggiustamento perfeziona il prezzo

Risposta n. 529/2021

Fattispecie

Due società estere, Alfa e Beta, operano nel settore farmaceutico. Alfa produce e fornisce a Beta un principio attivo, che quest'ultima trasforma in prodotto finito e successivamente commercializza.

L'accordo infragruppo prevede un prezzo iniziale provvisorio (*Target Supply Price*), successivamente rideterminato mediante un conguaglio trimestrale (*Profit True Up*), calcolato sulla base dei profitti conseguiti dalle parti.

L'aggiustamento è determinato analiticamente per prodotto e ripartito tra i diversi Paesi sulla base delle vendite, potendo generare un credito o un debito per la società fornitrice.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’AdE riconosce, in linea di principio, la rilevanza IVA del Profit True Up, in quanto parte integrante del meccanismo contrattuale di determinazione definitiva del prezzo delle cessioni originarie. In particolare, le modalità di calcolo e le previsioni contrattuali consentono di individuare un **legame diretto tra il conguaglio e le cessioni del principio attivo, configurando una rettifica del corrispettivo inizialmente pattuito.**

Gli aggiustamenti costituiscono pertanto variazioni, in aumento o in diminuzione, della base imponibile IVA delle operazioni originarie, da documentare mediante note di variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/1972.

TP Adjustments e IVA: la prassi

Risposte ad interpello 529/2021 e 214/2025 – L’aggiustamento perfeziona il prezzo

Risposta n. 214/2025

Fattispecie

La società italiana Alfa acquista prodotti da Delta, società estera identificata ai fini IVA in Italia mediante rappresentante fiscale, nell'ambito di una politica TP basata sul metodo TNMM, utilizzando il ROS quale indicatore di redditività.

Il contratto infragruppo prevede **prezzi inizialmente provvisori, soggetti ad aggiustamenti trimestrali o di fine anno** per garantire il raggiungimento del margine obiettivo.

Le rettifiche sono documentate mediante note di debito o credito accompagnate da un **prospetto analitico** (breakdown), che individua le fatture originarie e la quota di aggiustamento riferibile a ciascuna operazione**.**

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’AdE riconosce la **rilevanza IVA degli aggiustamenti**, in quanto costituiscono una modifica dei prezzi originariamente pattuiti e non una mera regolazione della marginalità.

L'elemento determinante è **il collegamento diretto tra conguaglio e singole cessioni,** dimostrato dalle clausole contrattuali e dal breakdown, che consente di ricondurre analiticamente le rettifiche alle operazioni originarie.

Gli aggiustamenti **rilevano pertanto ai fini IVA**, anche se determinati cumulativamente, **purché il contratto ne preveda l'imputazione ai prezzi originari e il breakdown consenta di ricondurli alle singole cessioni**, applicando il relativo regime IVA.

IFA © 2026

TP Adjustments e IVA: la prassi

Risposta ad interpello 266/2024 – L’aggiustamento “misto”: il contenuto economico prima dell’etichetta

Risposta n. 266/2024

Fattispecie

Una società europea, identificata ai fini IVA in Italia, esporta prodotti finiti verso la consociata statunitense Beta USA, nell'ambito di una politica TP finalizzata a garantirle una marginalità coerente con il proprio profilo funzionale.

Il sistema iniziale prevede **una prima fattura pari al 5% del corrispettivo e una seconda fattura per il restante 95%, qualificata come *TP Adjustment*** e destinata, secondo la società, al riallineamento della marginalità.

Successivamente, la procedura viene modificata, prevedendo la fatturazione iniziale dell'intero prezzo TP e un successivo conguaglio della marginalità.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’AdE distingue le due modalità di fatturazione, ribadendo che **gli aggiustamenti TP non concorrono automaticamente alla determinazione della base imponibile IVA, rilevando il corrispettivo pattuito e non il valore normale.**

Nel primo caso, non essendo possibile distinguere la quota riferibile al saldo del prezzo da quella destinata al riallineamento della marginalità**, l'intero importo della seconda fattura assume rilevanza IVA**, in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/1972.

Nel secondo caso, **l’AdE ammette invece che il conguaglio possa risultare irrilevante ai fini IVA, se e nella misura in cui sia destinato esclusivamente ad aggiustare il margine operativo, senza costituire parte del prezzo delle cessioni originarie.**

TP Adjustments e IVA: la prassi

Quando i TP Adjustments assumono rilevanza IVA?

la rilevanza IVA dei *TP Adjustments* dipende dalla funzione economico-giuridica del conguaglio.

In particolare, l'aggiustamento può rilevare quando:

- **è a titolo oneroso;**
- **modifica il corrispettivo di cessioni o prestazioni originarie identificabili;**
- **remunera un'autonoma prestazione di servizi, in presenza di un rapporto sinallagmatico e di un nesso diretto.**

In assenza di tali presupposti, il conguaglio finalizzato esclusivamente al riallineamento della marginalità è, in linea di principio, **fuori campo IVA**.

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EU

IFA © 2026

TP Adjustments e IVA: la giurisprudenza

CGUE C-726/23 - Arcomet Towercranes - La rilevanza IVA non è scontata ma deriva dal rapporto sinallagmatico sottostante

CGUE, 4 settembre 2025, C-726/23 – Arcomet Towercranes

Fattispecie

La società rumena Arcomet Towercranes, attiva nel settore del noleggio e della vendita di gru sul territorio rumeno, beneficiava di servizi commerciali, strategici e gestionali forniti dalla capogruppo belga.

Nessun pagamento veniva determinato «ex ante» a favore della controllante belga a fronte della attività svolta da quest'ultima a favore della prima: contrattualmente era previsto solo un meccanismo di remunerazione «ex post» basato sul metodo TNMM, con un intervallo di marginalità operativa compreso tra -0,71% e 2,74%. In caso di superamento della soglia del 2,74%, la controllata doveva corrispondere alla capogruppo un conguaglio annuale.

Nel corso dei tre esercizi accertati, gli aggiustamenti effettuati per i primi due sono stati considerati rilevanti ai fini IVA e per il terzo non rilevante.

L'Amministrazione fiscale rumena contestava la detrazione dell'IVA relativa alle fatture ricevute, ritenendo non sufficientemente dimostrate l'effettività dei servizi e la loro destinazione a operazioni imponibili.

La posizione della CGUE

La Corte ha considerato rilevante ai fini IVA la remunerazione della capogruppo belga e ha affermato che **un *TP Adjustment* può costituire il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, in presenza di servizi contrattualmente descritti e quando sussistono un rapporto contrattuale con obbligazioni reciproche e un nesso diretto tra servizi resi e remunerazione.**

La circostanza che il compenso sia variabile e determinato attraverso il metodo TNMM non ne esclude l'imponibilità IVA, se i criteri di calcolo sono predeterminati e oggettivi.

Quanto alla detrazione, l'AdE può richiedere documentazione ulteriore rispetto alla fattura per dimostrare l'effettività dei servizi e il loro utilizzo per operazioni imponibili, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

TP Adjustments e IVA: la giurisprudenza

CGUE C-603/24 – Stellantis Portugal - Il conguaglio non remunera automaticamente servizi; resta possibile una rettifica del prezzo

CGUE, 13 maggio 2026, C-603/24 – Stellantis Portugal

Fattispecie

La società portoghese Stellantis Portugal (già General Motors Portugal) acquistava autoveicoli da produttori del gruppo (OEM) e li rivendeva a concessionari indipendenti. Un accordo infragruppo prevedeva aggiustamenti periodici dei prezzi di trasferimento, mediante note di credito o debito, per garantire alla distributrice un margine di profitto predeterminato. Nel calcolo rientravano anche i costi delle riparazioni in garanzia sostenuti dalla società.

L'Amministrazione fiscale portoghese riteneva che tali aggiustamenti costituissero il corrispettivo di servizi di riparazione resi dalla distributrice ai produttori, assoggettabili a IVA.

La posizione della CGUE

La Corte ha escluso che **gli aggiustamenti di transfer pricing costituiscano automaticamente il corrispettivo di prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA. È necessario dimostrare l'esistenza di un rapporto giuridico caratterizzato da obbligazioni reciproche e di un nesso diretto tra servizio e remunerazione.**

La mera inclusione dei costi di riparazione negli altri costi di gestione dell'attività di compravendita nella formula di calcolo del conguaglio, finalizzata a garantire una determinata marginalità, non è sufficiente in quanto il nesso è indiretto ed eventuale.

La Corte non esclude che gli aggiustamenti possano configurare una modifica ex post del prezzo dei beni acquistati, **rimettendo alle autorità nazionali la valutazione delle conseguenze sulla base imponibile IVA.**

IFA © 2026

TP Adjustments e IVA: la giurisprudenza

Arcomet e Stellantis Portugal: stesso criterio, risultati diversi

	ARCOMET	STELLANTIS PORTUGAL
Rapporto giuridico	Servizi forniti dalla capogruppo e obblighi reciproci previsti dal contratto	Accordo su prezzi dei veicoli e margine target; dagli atti non emerge un obbligo di riparazione
Funzione del meccanismo di adjustment	**Quantifica il compenso per i servizi (margine superiore al 2,74%)**	**Riallinea il margine del distributore; include anche costi di riparazione**
Nesso diretto	Ravvisabile tra servizi e remunerazione	Non dimostrato per i servizi di riparazione: collegamento di tipo indiretto
Determinazione del corrispettivo	**Nessun compenso iniziale autonomo per i servizi della capogruppo;** remunerazione determinata *ex post* sulla base della marginalità	**Prezzi iniziali delle forniture già determinati, con successivo conguaglio contrattuale** volto a garantire il margine della distributrice
Configurazione del meccanismo TP	Il conguaglio da TNMM è utilizzato anche per remunerare servizi infragruppo contrattualmente previsti (Errata impostazione TP)	Il conguaglio è finalizzato a garantire la marginalità della distributrice; l'inclusione dei costi di riparazione non dimostra l'esistenza di servizi autonomi resi ai produttori
Esito IVA	**Il conguaglio costituisce il corrispettivo di servizi rilevanti ai fini IVA**	**Il conguaglio non prova, di per sé, una prestazione onerosa di riparazione**
Profili ulteriori	Detrazione IVA: occorre provare effettività e utilizzo dei servizi	Possibile rettifica ex post del prezzo dei beni: valutazione nazionale (v. § 47)

IFA © 2026

PROFILI OPERATIVI E DI GESTIONE DEL RISCHIO

PROFILI OPERATIVI E DI GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione dei TP Adjustments

01

IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEI FLUSSI

- Individuare le tipologie di adjustments e i flussi infragruppo interessati.
- Esaminare policy TP, contratti, prezzi provvisori e criteri di calcolo e allocazione.
- Identificare controparti, importi, ed eventuali componenti miste.

RISCHIO

Titolo e natura del flusso non ricostruibili

02

QUALIFICAZIONE IVA

- Ricostruire la causa economico-giuridica del conguaglio, verificando contratti, fatti e nesso diretto con le operazioni.
- Distinguere tra rettifica del corrispettivo originario, remunerazione di servizi autonomi e mera regolazione della marginalità (rettifica reddituale).

RISCHIO

Qualificazione non coerente con la sostanza del flusso

03

VALIDAZIONE E ADEMPIMENTI IVA

- Definire il trattamento IVA prima dell'emissione dei documenti, verificando presupposti e termini delle note di variazione ex art. 26 del DPR 633/1972.
- Verificare territorialità, regime IVA, reverse charge, detrazione e adempimenti relativi alle operazioni transfrontaliere.

RISCHIO

Trattamento IVA e adempimenti non corretti

04

CONSERVAZIONE PROVE E MONITORAGGIO

- Predisporre un fascicolo probatorio unitario tra funzioni, contenente policy TP, calcoli, contratti, evidenze delle operazioni e documentazione IVA/contabile.
- Riconciliare conguagli, fatture, note e registrazioni, verificando la coerenza tra le controparti e tracciando eventuali anomalie.

RISCHIO

Valutazioni e controlli non tracciabili

IFA © 2026

UN CONGUAGLIO, TRE ESITI IVA

Stesso importo ma qualificazione dipendente dal rapporto sottostante

A

MERA REGOLAZIONE DELLA MARGINALITÀ

Il conguaglio non modifica i corrispettivi originari né remunera prestazioni autonome.

IN LINEA DI PRINCIPIO, FUORI CAMPO IVA

Assenza di un nesso diretto con operazioni rilevanti.

B

RETTIFICA DEL PREZZO DELLE MERCI

Prezzi inizialmente provvisori; conguaglio attribuibile alle forniture originarie.

RETTIFICA DEL CORRISPETTIVO DELLE CESSIONI

Documenti di variazione e regime IVA delle operazioni originarie.

C

CORRISPETTIVO DI SERVIZI AUTONOMI

Prestazioni effettive, obblighi reciproci e nesso diretto; la formula TP misura il compenso.

OPERAZIONE AUTONOMA RILEVANTE AI FINI IVA

Verificare territorialità, fatturazione, debitore d’imposta e detrazione.

IFA © 2026

International Fiscal Association
Sezione italiana

La risoluzione delle controversie fiscali internazionali: modelli, limiti e prospettive evolutive

5 novembre 2026

Relatore: Giovanni Moschetti

La normativa di riferimento in materia di MAP

La ***procedura amichevole*** (*Mutual Agreement Procedure – MAP*) è un meccanismo di cooperazione tra le Amministrazioni finanziarie di due o più Stati, che operano attraverso le rispettive Autorità competenti con l'obiettivo di risolvere le controversie fiscali internazionali e prevenire o eliminare fenomeni di doppia imposizione. La procedura può essere attivata quando un contribuente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti determinino, o possano determinare, un prelievo fiscale non conforme alle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, oppure quando emergano dubbi interpretativi o applicativi della Convenzione stessa.

I **principali riferimenti** normativi sono:

- Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni *ex* art. 25 Modello OCSE e art. 25 Modello UN;
- Convenzione CEE n. 436/1990 eseguita con legge 22 marzo 1993, n. 99;
- Direttiva (UE) 2017/1852 (recepita in Italia dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49).

I **principali documenti di prassi** interna e internazionale sono:

- *Manual on Effective Mutual Agreement Procedures* (manuale OCSE - MEMAP)
- Progetto BEPS: *Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 – Final Report*;
- Progetto BEPS – *Actions 8-10:* (nuovi) Capitoli I, VI, VII, VIII delle Linee Guida OCSE 2017;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 giugno 2012.

IFA © 2026

La normativa di riferimento in materia di MAP

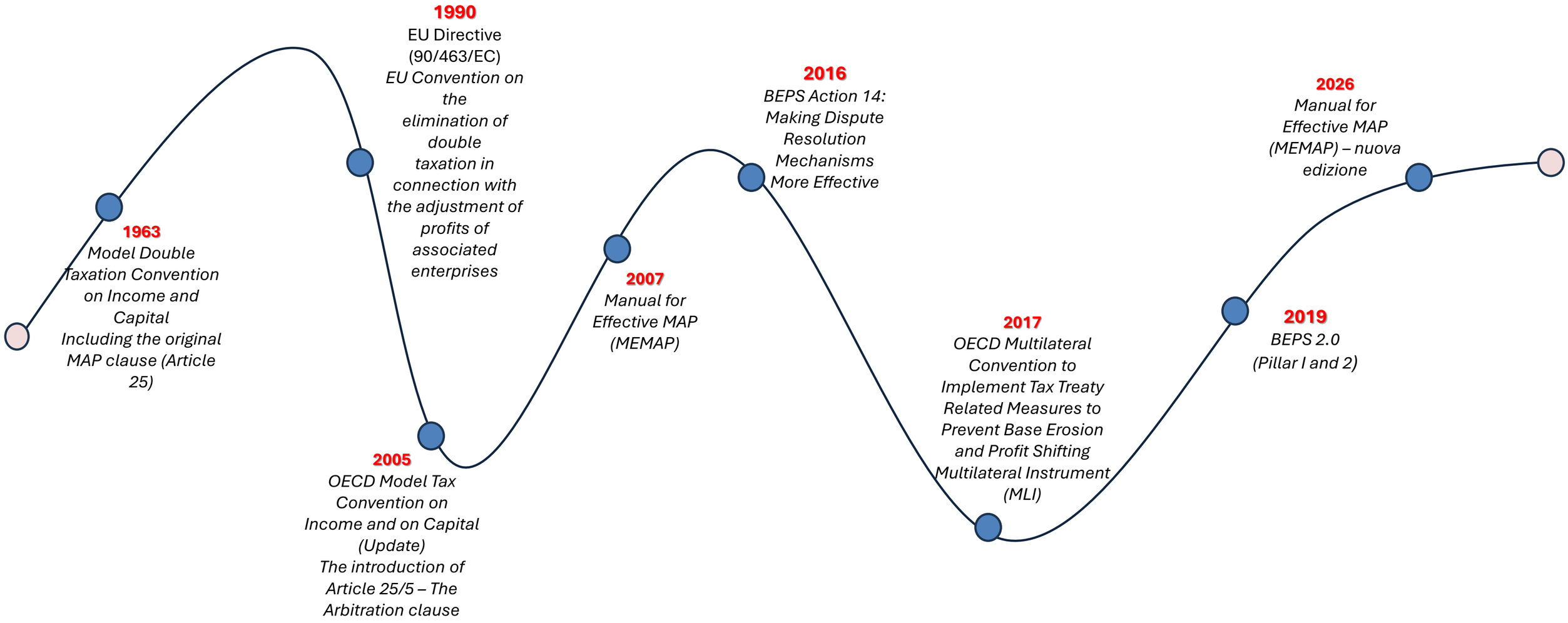

IFA © 2026

Le procedure amichevoli - caratteristiche

Procedura amichevole *ex* art. 25 Modello OCSE	Procedura amichevole *ex* Convenzione Arbitrale CEE n. 436/1990
✓ Applicabile da persone fisiche o giuridiche e da altre entità a cui si applica la Convenzione per: ✓ non corretta applicazione di **ritenute** su dividendi, interessi, *royalties*, controversa qualificazione reddito di lavoro etc.; ✓ questioni relative **all'esistenza** di una **stabile organizzazione**, alla corretta attribuzione degli **utili** alle imprese associate di un gruppo multinazionale, alla qualificazione dei **redditi** come utili d'impresa ovvero come diversa categoria disciplinata da specifiche disposizioni convenzionali etc.; ✓ Non c'è **nessun obbligo** di giungere ad un accordo.	✓ Applicabile: ✓ solo per **rettifiche** in materia di prezzi di trasferimento; ✓ solo da società **residenti** all'interno dell'Unione Europea. ✓ Vi è **l'obbligo** di giungere ad un accordo.

IFA © 2026

Mutual Agreement Procedure (1/4)

Le **Convenzioni bilaterali**, oltre a contenere specifiche disposizioni finalizzate a ridurre o eliminare in via primaria i fenomeni di doppia imposizione internazionale, prevedono la **MAP (Mutual Agreement Procedure),** quale strumento per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

Cos'è la MAP?	**Chi può accedere ad una MAP?**	**Cosa sapere sulla MAP?**
La MAP rappresenta un meccanismo volto a consentire alle autorità fiscali competenti di **discutere** in merito alla **tassazione di specifiche transazioni *cross-border***, nell'ottica di coordinare il proprio approccio, a beneficio dei contribuenti coinvolti. La procedura in esame è disponibile in presenza di una **Convenzione contro le doppie imposizioni** stipulata tra i due paesi in cui risiedono i contribuenti coinvolti.	Qualsiasi contribuente, sia esso una **persona fisica** o **giuridica**, può accedere alla MAP nel paese nel quale risulta **residente** ai fini fiscali. **Non** vi sono **requisiti minimi** in riferimento agli importi oggetto di discussione.	L'avvio di una MAP prevede una procedura semplice, in quanto: • la maggior parte dei Paesi ha già designato le autorità competenti a discutere le richieste avanzate da ciascun contribuente; • Nell'ambito della fase istruttoria, il coinvolgimento del contribuente è tipicamente limitato a fornire documentazione e chiarimenti necessari.

IFA © 2026

Mutual Agreement Procedure (2/4)

Modello di Convenzione OCSE

Ai sensi dell'**Art. 25 del Modello OCSE**, si può attivare la MAP per:

	AMBITO SOGGETTIVO	AMBITO OGGETTIVO
IMPOSIZIONE NON CONFORME ALLA CONVENZIONE ex Art. 25.1	Qualsiasi «**persona**», residente in uno degli Stati contraenti, che ritiene che le **misure adottate, da una o entrambe le Amministrazioni finanziarie**, comportino o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme (**MAP ad iniziativa del contribuente**)	• doppia residenza fiscale; • ritenute su dividendi, interessi e royalties; • esistenza di una stabile organizzazione; • attribuzione degli utili ad imprese associate; • qualificazione di un reddito.
DIFFICOLTÀ E DUBBI INTERPRETATIVI ex Art. 25.3 par. 1 **CASI DI DOPPIA IMPOSIZIONE NON PREVISTI IN CONVENZIONE** ex Art. 25.3 par. 2	Le **due Amministrazioni** degli Stati contraenti, per la **risoluzione in via di amichevole composizione** delle difficoltà o dubbi inerenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione Internazionale (**MAP ad iniziativa delle Autorità competenti**).	• difficoltà o dubbi inerenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione; • determinate categorie piuttosto che singoli contribuenti.

IFA © 2026

Mutual Agreement Procedure (3/4)

Termini presentazione istanza	***Modello OCSE*** *«[…] **entro tre anni** dalla prima notifica della misura che comporta la tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione».*	**Circolare 21/E del 2010** L'Agenzia delle Entrate ha precisato che deve farsi riferimento a quanto previsto nella **singola Convenzione bilaterale** applicabile al caso di specie. La maggior parte delle Convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia individuano, infatti, termini più brevi (es. 2 anni).
Modalità di presentazione istanza	L'istanza di apertura della procedura amichevole deve essere presentata **direttamente dal contribuente nel proprio Stato di residenza.** Dal 1 gennaio 2017, l'**AdE** è l'autorità competente per la trattazione delle MAP relative ai casi di doppia imposizione riguardanti contribuenti individuati. Il **MEF** rimane l'autorità competente per le MAP relative a questioni generali derivanti dall'interpretazione o applicazione delle Convenzioni. Per le rettifiche dei **prezzi di trasferimento**, l'istanza di apertura della procedura amichevole viene, di regola, presentata nello **Stato che ha emesso l'atto** da cui origina la doppia imposizione.	
Contenuto Istanza	• identificazione del contribuente; • illustrazione di fatti e circostanze, con indicazione dei periodi d'imposta interessati; • descrizione di eventuali azioni amministrative o giurisdizionali intraprese in Italia; • rimedi eventualmente azionati nell'altro Stato contraente, per eliminare la doppia imposizione; • copia degli atti fiscali relativi all'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione; • ogni ulteriore documentazione di supporto, atta a favorire l'attività istruttoria; • impegno del contribuente a rispondere in modo esauriente e tempestivo alle richieste pervenute dall'autorità competente nel corso della procedura, nonché a rendere disponibile la documentazione integrativa che possa rendersi necessaria; • l'istanza deve essere redatta in carta libera e va spedita per raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnata mano all'Ufficio competente (che rilascia ricevuta di deposito).	

IFA © 2026

Mutual Agreement Procedure (4/4)

AMMISSIBILITA'	Ricevuta l'istanza, l'AdE valuta, in base agli elementi acquisiti, **l'ammissibilità** della stessa. In tale fase può richiedere al contribuente **informazioni o documentazione supplementare**. Conclusa l'istruttoria sull'istanza, il soggetto istante viene informato in merito alla ammissibilità e alla valida instaurazione della procedura MAP.
ATTIVAZIONE MAP	Laddove l'istanza risulti ammissibile e fondata, l'AdE valuta se sono ravvisabili elementi che consentano una eliminazione della doppia imposizione con atto unilaterale. Ove, invece, non si consideri esperibile una eliminazione unilaterale della doppia imposizione, l'autorità competente italiana informa l'autorità dell'altro Stato circa la decisione di avviare la MAP.
NEGOZIAZIONE	In questa fase, gli interlocutori esclusivi del confronto (che si svolge mediante scambio di position paper e incontri) sono le **autorità competenti dei due Stati**, uniche legittimate a sottoscrivere l'accordo bilaterale (laddove raggiunto). Non è escluso tuttavia un ruolo attivo da parte del contribuente, al quale è comunque riconosciuto il diritto di informazione.
ACCORDO	In caso di accordo tra le autorità competenti, l'autorità competente che ha ricevuto l'istanza di MAP (o di solito entrambe, nel caso il MAP abbia ad oggetto rettifiche di *transfer pricing*) comunica i contenuti dell'accordo al contribuente. In tal caso, l'AdE dispone **l'esecuzione dell'accordo**, provvedendo in caso al **rimborso** o allo **sgravio** dell'imposta non dovuta e relative sanzioni e interessi. Qualora l'accordo amichevole sia intervenuto in pendenza di procedimento giurisdizionale, **il contribuente può accettare la definizione raggiunta in ambito negoziale oppure rifiutarla, proseguendo il giudizio**. In ogni caso il contribuente deve informare per iscritto l'autorità competente e, contestualmente, l'AdE.

Convenzione Arbitrale EU (1/4)

In ambito UE, è stato introdotto uno strumento (**Convenzione 90/436/CEE**) di risoluzione delle **controversie relative ai prezzi di trasferimento**, ratificata dall'Italia nel 1993 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1995.

Cos'è la Convenzione Arbitrale?	*Chi può accedere alla Convenzione Arbitrale?*	*Cosa sapere sulla Convenzione Arbitrale?*
Anche la Convenzione Arbitrale rappresenta un meccanismo di dialogo tra autorità fiscali appartenenti a paesi diversi. L'obiettivo sottostante la stessa è quello di porre rimedio alle carenze della MAP. La Convenzione Arbitrale opera in relazione all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate ed è stata definita uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie in materia di fiscalità internazionale e transfer pricing.	Nell'ambito di rettifiche di *transfer pricing* ai sensi dell'Art.110, comma 7 del TUIR, possono accedere alla Convenzione Arbitrale: • Le imprese residenti, con riferimento ai rapporti di partecipazione sussistenti tra le medesime e imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea; e • le stabili organizzazioni in Italia di imprese residenti in altro Stato membro.	La procedura si differenzia dalla MAP in quanto presenta un obbligo di risultato in capo alle autorità fiscali allo scopo di eliminare una doppia imposizione. La procedura si articola in due fasi: - Fase **Amichevole**; - Fase **Arbitrale** laddove gli Stati membri non raggiungono, in seno alla procedura amichevole, un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta.

IFA © 2026

Convenzione Arbitrale EU (2/4)

Termini presentazione istanza	Entro **tre anni** dalla data della prima notifica dell'accertamento recante i rilievi che determinano la doppia imposizione. Resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di **presentare istanza in data antecedente** a quella di notifica dell'avviso di accertamento, come nel caso di un Processo Verbale di Constatazione. In ogni caso, il termine iniziale del periodo biennale di durata della procedura amichevole decorre dall'ultima tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e la data in cui l'Autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime necessarie per l'instaurazione della procedura.
Modalità presentazione istanza	L'istanza di apertura della procedura amichevole deve essere presentata **direttamente dal contribuente** italiano che ha subito la rettifica ai sensi dell'Art.110, comma 7 del TUIR. Dal 1 gennaio 2017 , **l'AdE** è l'autorità competente per la trattazione delle MAP da Convenzione Arbitrale. L'istanza va redatta in carta libera e va spedita per raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata mano all'Ufficio competente (che rilascia ricevuta di deposito).
Contenuto istanza	• Identificazione del contribuente (incluso il domicilio); • Illustrazione fatti e circostanze del caso con indicazione dei periodi d'imposta interessati; • Descrizione eventuali azioni amministrative o giurisdizionali intraprese in Italia; • Rimedi eventualmente azionati nell'altro Stato contraente per eliminare la doppia imposizione; • Copia atti fiscali relativi all'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione; • Ogni ulteriore documentazione di supporto atta a favorire l'attività istruttoria delle autorità competenti; • Impegno del contribuente a rispondere in modo esauriente e tempestivo alle richieste pervenute dall'autorità competente nel corso della procedura amichevole nonché a rendere disponibile la documentazione integrativa che possa rendersi necessaria ai fini dell'attività istruttoria. • indicazione - ove del caso - che le operazioni oggetto di procedura amichevole sono coperte da idonea documentazione di *Transfer Pricing* ai sensi dell'Art.26 del D.L. 78/2010.

IFA © 2026

Convenzione Arbitrale EU (3/4)

AMMISSIBILITA'	Ricevuta l'istanza, l'AdE valuta, in base agli elementi acquisiti, l'ammissibilità della stessa. In tale fase può richiedere al contribuente informazioni o documentazione supplementare. Conclusa l'istruttoria sull'istanza, il soggetto istante viene informato in merito alla **ammissibilità dell'istanza** e alla valida instaurazione della procedura MAP.
ATTIVAZIONE MAP	Laddove l'istanza risulti ammissibile e fondata, l'AdE valuta se sono ravvisabili elementi che consentano una eliminazione della doppia imposizione con **atto unilaterale**. Ove, invece, non si consideri esperibile una eliminazione unilaterale della doppia imposizione, l'autorità competente italiana **informa l'autorità dell'altro Stato** circa la decisione di **avviare la MAP**.
FASE AMICHEVOLE	In questa fase, gli **interlocutori esclusivi del confronto** (che si svolge mediante scambio di position paper e incontri) sono le **autorità competenti dei due Stati**, uniche legittimate a sottoscrivere l'accordo bilaterale, laddove raggiunto. Non è escluso però un ruolo attivo da parte del contribuente (laddove necessario), al quale è comunque riconosciuto un diritto di informazione.
FASE ARBITRALE	Nei due anni successivi alla valida apertura della procedura amichevole, ovvero successivi alla rinuncia al ricorso da parte del contribuente, **le autorità competenti dei due Stati** devono adoperarsi per **raggiungere un accordo** che elimini la doppia imposizione. Se entro tale termine esse non sono state in grado di comporre la controversia, deve essere istituita una **commissione consultiva per l'avvio della fase arbitrale**.

.
.
.

IFA © 2026

Convenzione Arbitrale EU (4/4)

ACCORDO	L'iter si **conclude**, alternativamente, con un accordo fra le Autorità competenti entro **2 anni** dall'attivazione (ovvero entro termine più ampio, se concordato), ovvero un accordo fra Autorità competenti entro **6 mesi dall'emissione del parere della commissione consultiva**. L'accordo viene notificato al contribuente a cura dell'AdE, che eventualmente fornisce le informazioni relative alla presentazione di istanza di rimborso o sgravio dell'imposta e relative sanzioni e interessi. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della legge n. 99 del 1993 il Direttore dell'Agenzia, con proprio provvedimento, su richiesta del contribuente, autorizza il rimborso o lo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale.

IFA © 2026

MAP *vs.* accertamento con adesione *(agg. Peer Review OCSE 2020)*

Iniziale posizione italiana (Circ. AdE n. 21/E del 2012)	• L'adesione all'accertamento preclude l'accesso alla MAP sia da Conv. Bil. sia da Conv. Arb. Eur.



Posizione italiana nella prassi successiva (*cfr. Peer Review OCSE 2020*)	• L'adesione all'accertamento non ha effetti preclusivi sull'accesso alla MAP da Conv. Bil., ma nella sostanza non è ulteriormente negoziabile l'imponibile definito • L'adesione all'accertamento mantiene effetti preclusivi sull'accesso alla MAP da Conv. Arb. Eur., ma l'Amministrazione finanziaria italiana preannuncia una revisione di tale posizione (si consideri che la direttiva consente l'accesso alla MAP nonostante eventuali procedure di definizione)

IFA © 2026

La direttiva n. 2017/185 2

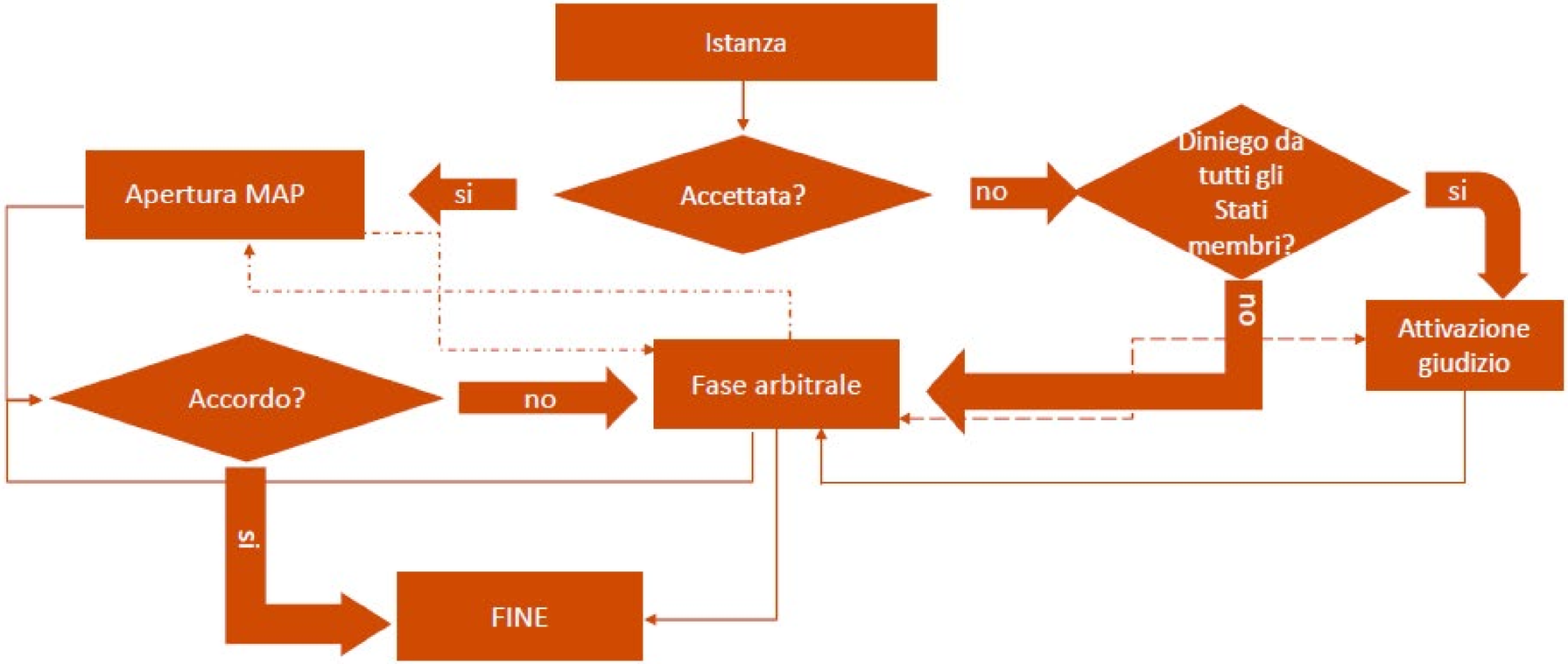

Le novità introdotte dalla direttiva n. 2017/1852

Direttiva *vs.* Convenzione 90/436/CEE	• Elementi di continuità: ✓Presentazione dell'istanza da parte del **contribuente** ✓Valutazione delle Autorità competenti **sull'ammissibilità** dell'istanza ✓Termine di **2 anni** per il raggiungimento dell'accordo amichevole

Elementi di novità	• **Ampliamento del campo di applicazione**: non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni ma esteso alle **ulteriori fattispecie contemplate nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni** (Art. 1) • MAP accessibile nonostante **adesione all'accertamento e sanzioni gravi potenziali o irrogate** • Introduzione di ulteriori meccanismi di natura bilaterale e di ricorso alle competenti autorità attivabili dal contribuente ogni volta che si presenti la necessità di superare l'inerzia delle Autorità competenti coinvolte, dirimere disaccordi tra le dette Autorità e contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura • Possibilità di adire una **commissione consultiva** competente ad esprimersi sull'ammissibilità del caso in caso di disaccordo tra gli Stati interessati sull'instaurazione della procedura • Possibilità di ricorrere agli **organi giurisdizionali** domestici in caso di diniego di accesso alla procedura amichevole e/o di mancata istituzione della commissione consultiva • Possibilità di richiedere l'instaurazione di una commissione consultiva con passaggio alla fase arbitrale in caso di **mancato raggiungimento dell'accordo** da parte delle Autorità competenti

IFA © 2026

L'attuazione in Italia (d.lgs. 10 giugno 2020, n. 49) e la soluzione di «vecchie» questioni applicative (1/2)

Diniego di accesso alla MAP	• In caso di diniego di accesso unanime (i.e. da parte di tutte le autorità competenti), il ricorso giurisdizionale avverso il diniego è l'unica strada percorribile, come previsto dalla direttiva • In caso di diniego di accesso da parte dell'Autorità Competente per l'Italia, possibile ricorso giurisdizionale anche in assenza di diniego unanime (sulla scia di Cass. civ., Sez. Un., ord. nn. 12759/2015 e 12760/2015) • Resta ferma la necessità di adire la Commissione consultiva in assenza di diniego unanime, nel qual caso occorre rinunciare al giudizio pendente o futuro come previsto dalla direttiva
Inerzia nell'istituzione della Commissione consultiva	• Per le azioni di nomina giurisdizionale previste dalla direttiva, l'Italia ha individuato come foro competente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (ricorso da rivolgersi al relativo Presidente) • Il provvedimento di decisione è reclamabile ex articolo 28 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sanzioni gravi	• Mentre la nozione è riferita dalla direttiva anche a condotte gravemente colpose, l'Italia ritiene «sanzioni gravi» solo i reati previsti e puniti dalla normativa penale tributaria • Come previsto dalla direttiva, MAP comunque accessibile, ma può essere sospesa in attesa dell'esito dei procedimenti (in ogni caso può proseguire anche se comminate sanzioni penali) • Arbitrato comunque precluso, come previsto dalla direttiva

IFA © 2026

L'attuazione in Italia (d.lgs. 10 giugno 2020, n. 49) e la soluzione di «vecchie » questioni applicative (2/2)

Sospensione del giudizio nazionale ed effetti sulla riscossione	• Il termine biennale per la chiusura della MAP decorre dalla rinuncia o dalla sospensione del giudizio (che non deve essere necessariamente instaurato, a differenza di molte Conv. Bil.) • Il giudizio può essere sospeso su istanza del contribuente fondata sulla sola presentazione dell'istanza, senza previa declaratoria di ammissibilità dell'istanza MAP (quest'ultima modifica riguarda anche la sospensione di giudizi pendenti le MAP da Conv. Arb. Eur./Conv. Bil., fermo restando in tali casi il carattere congiunto della richiesta di sospensione) • La sospensione del giudizio (la cui instaurazione comporta la sola iscrizione a ruolo a titolo provvisorio del terzo dell'imposta e degli interessi, sanzioni escluse) comporta automaticamente la sospensione della riscossione • Manca una previsione generale sulla sospensione della riscossione (vs. art. 3 legge 99/1993 per la MAP da Conv. Arb. Eur.) – resta dunque opportuno il giudizio per beneficiare della riduzione della somma oggetto di riscossione, pure soggetta a sospensione con il descritto meccanismo
Esecuzione dell'accordo amichevole o della decisione arbitrale	• Al fine di assicurare l'esecuzione dell'esito delle procedure, il termine di accertamento è raddoppiato (31 dicembre del 10° o 14° anno successivo alla dichiarazione, rispettivamente, presentata od omessa – p.es.: in caso di MAP sul FY 2018, dichiarato nel 2019, il termine di accertamento è prorogato al 31.12.2029) • In caso di inerzia nell'esecuzione, il contribuente può attivare le procedure per l'ottemperanza previste dall'articolo 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (notifica ufficiale giudiziario e ricorso in ottemperanza dopo almeno 30 giorni)
Rimborso delle sanzioni	• Nel caso di totale annullamento della contestazione erariale mossa dall'Agenzia delle Entrate in esito alle procedure, le sanzioni sono rifuse su apposita istanza del contribuente

IFA © 2026

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16/12/2020

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16/12/2020
Modalità e procedure operative per l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 49/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio.

Accesso alla procedura amichevole e alla fase arbitrale:
Predisposti una serie di facsimile:

- **1a** – istanza di apertura di procedura amichevole per le persone giuridiche
- **1b** – istanza di apertura di procedura amichevole per le persone fisiche
- **2a** – richiesta di istituzione della commissione consultiva su rigetto per le persone giuridiche
- **2b** – richiesta di istituzione della commissione consultiva su rigetto per le persone fisiche
- **3a** – richiesta di istituzione della commissione consultiva su risoluzione per le persone giuridiche
- **3b** – richiesta di istituzione della commissione consultiva su risoluzione per le persone fisiche

***Pre-filing* (§ 2.12 del Provvedimento):**
Prima della presentazione dell'istanza è data facoltà ai soggetti interessati di **richiedere un incontro con i rappresentanti dell'Ufficio** al fine di ottenere, anche per il tramite di propri procuratori, chiarimenti e/o indicazioni in merito alla procedura amichevole. L'incontro può essere svolto anche mediante videoconferenza tramite sistemi che garantiscano adeguati livelli di sicurezza informatica.

Conclusione della procedura amichevole

- Nel caso di accordo, sono comunicati gli "**elementi essenziali**" (periodi di imposta, imponibili su cui calcolare le imposte dovute o da rimborsare e gli eventuali altri soggetti residenti o non residenti interessati dalla controversia).
- Entro 60 giorni, l'interessato deve comunicare la rinuncia al contenzioso ove instaurato.
- In caso di mancato, l'Ufficio comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo pec o raccomandata **i motivi generali del mancato raggiungimento dell'accordo.**

Ritiro dell'istanza e spese
Il provvedimento, infine, disciplina le modalità di ritiro dell'istanza di procedura amichevole e di comunicazione delle spese sostenute nel corso della procedura arbitrale, dovute dall'interessato in caso di ritiro dell'istanza di procedura amichevole ovvero, previo accordo tra le autorità competenti, nell'ulteriore ipotesi in cui la Commissione consultiva confermi il diniego di accesso alla procedura amichevole.

IFA © 2026

Impatto della *Multilateral Convention to Implement tax Treaty*

RIFERIMENTI	Si tratta di uno **strumento multilaterale** finalizzato a consentire la **modifica simultanea di una pluralità di Convenzioni bilaterali**. È entrata in vigore il **1° luglio 2018** e trova applicazione nei confronti dei **soggetti che l'hanno ratificata**. Gli Stati possono riservarsi di non applicare alcune delle sue disposizioni.
POSIZIONE DELL'ITALIA	**Non ha ancora ratificato la *Multilateral Convention***, riservandosi di prevedere l'obbligo di notifica della richiesta di MAP allo stato di residenza o cittadinanza con l'obbligo per lo Stato di notificare la richiesta all'altro Stato. Inserimento clausola arbitrale **obbligatoria e vincolante** (meccanismo del rinvio). Il Minimum standard consiste, quindi, nel miglioramento della risoluzione delle controversie (e non anche l'introduzione di una fase arbitrale vincolante).
IMPATTO	Garantire la **possibilità di attivare una MAP anche per discutere su dubbi o interpretazioni riguardanti una specifica Convenzione** (in conformità all'Action 14 del BEPS – v. peer review)

IFA © 2026

MAP – Statistiche OCSE(1/3)

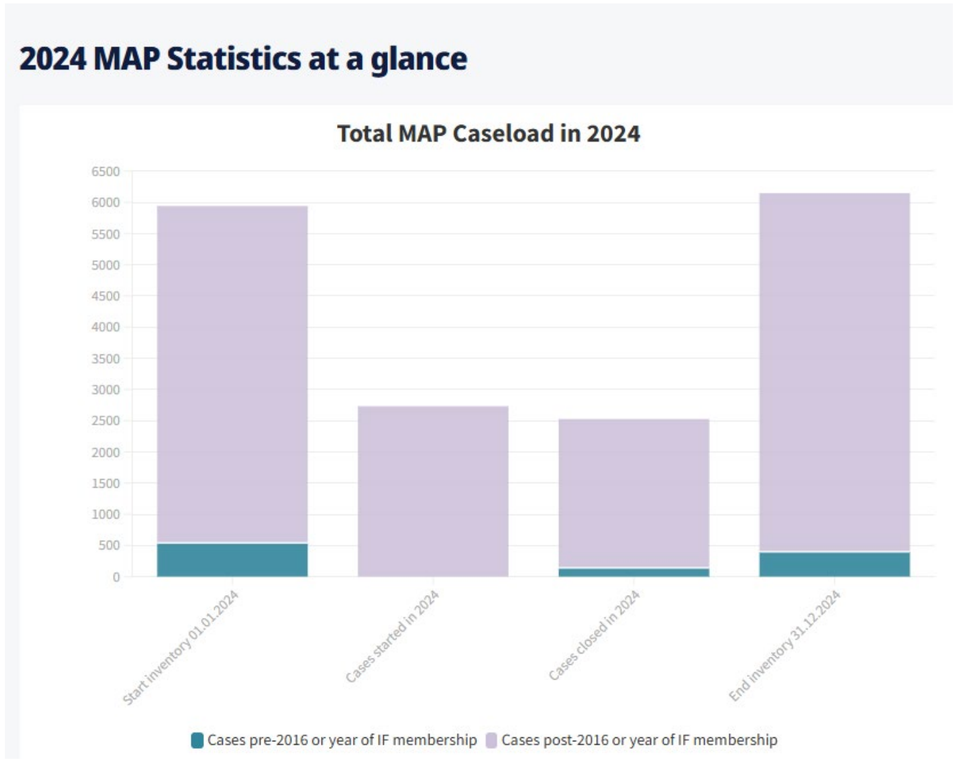



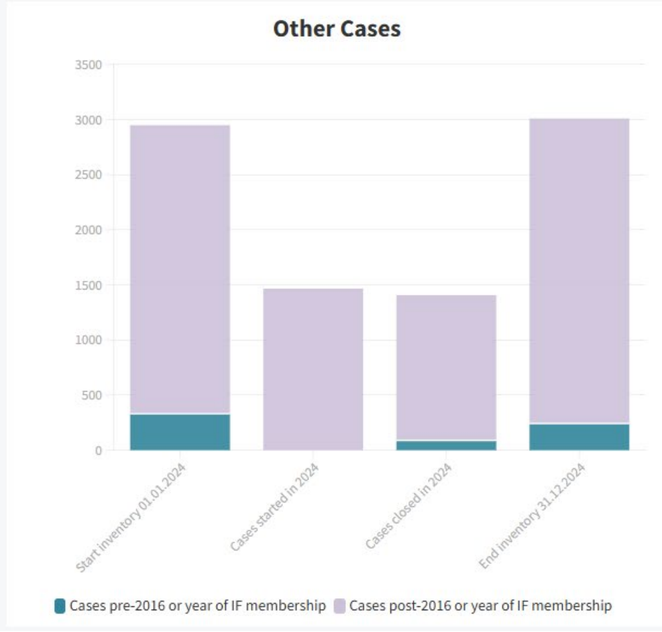

*fonte: *OECD website, mutual procedure statistics*

MAP – Statistiche OCSE(2/3)

Tempistiche ed esiti

Type of case	Average time
Transfer pricing cases	30.89 months
Other cases	24.49 months

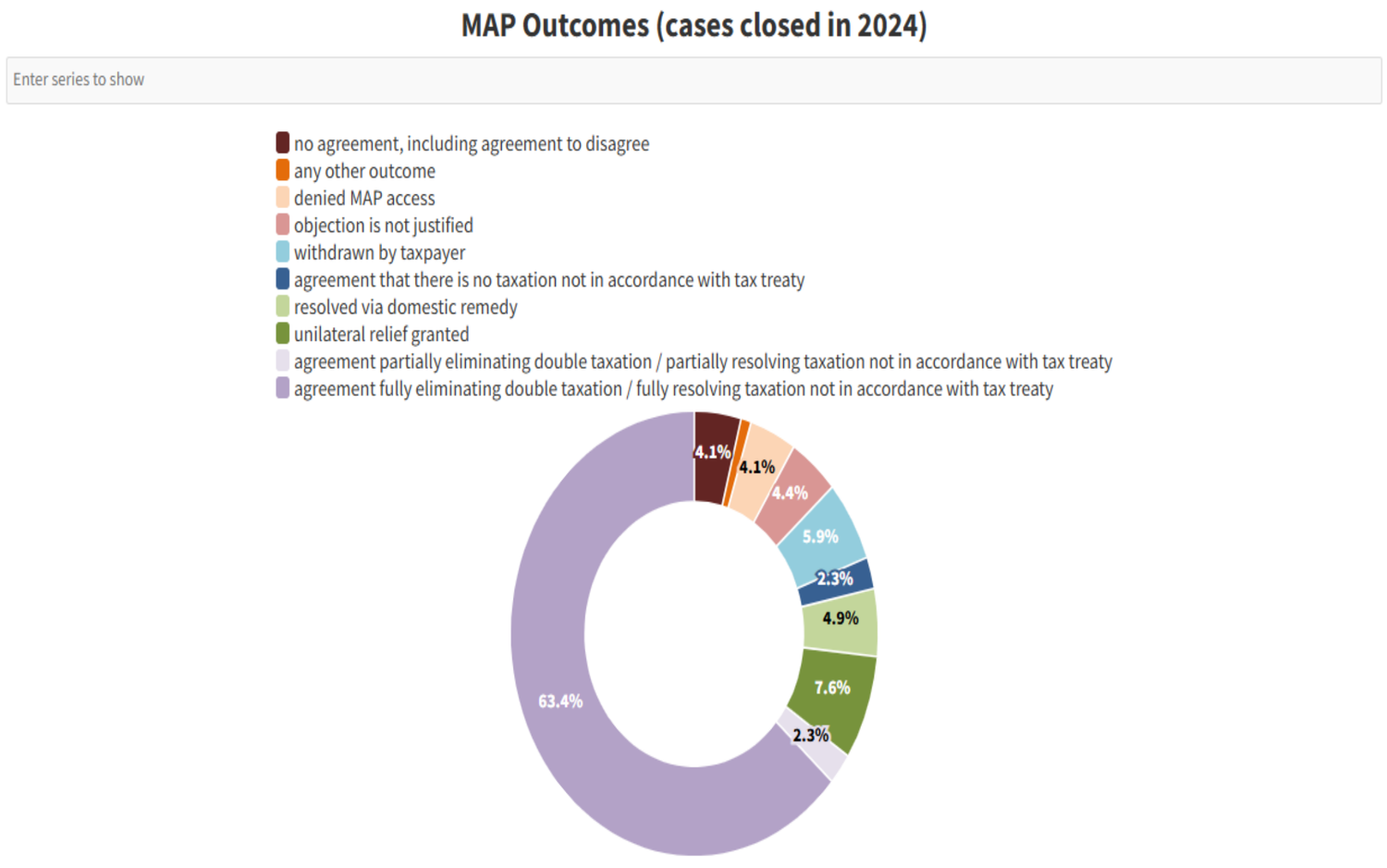

*fonte: *OECD website, mutual procedure statistics*

IFA © 2026

MAP – Statistiche OCSE(3/3)

Stati con maggiori MAP pendenti

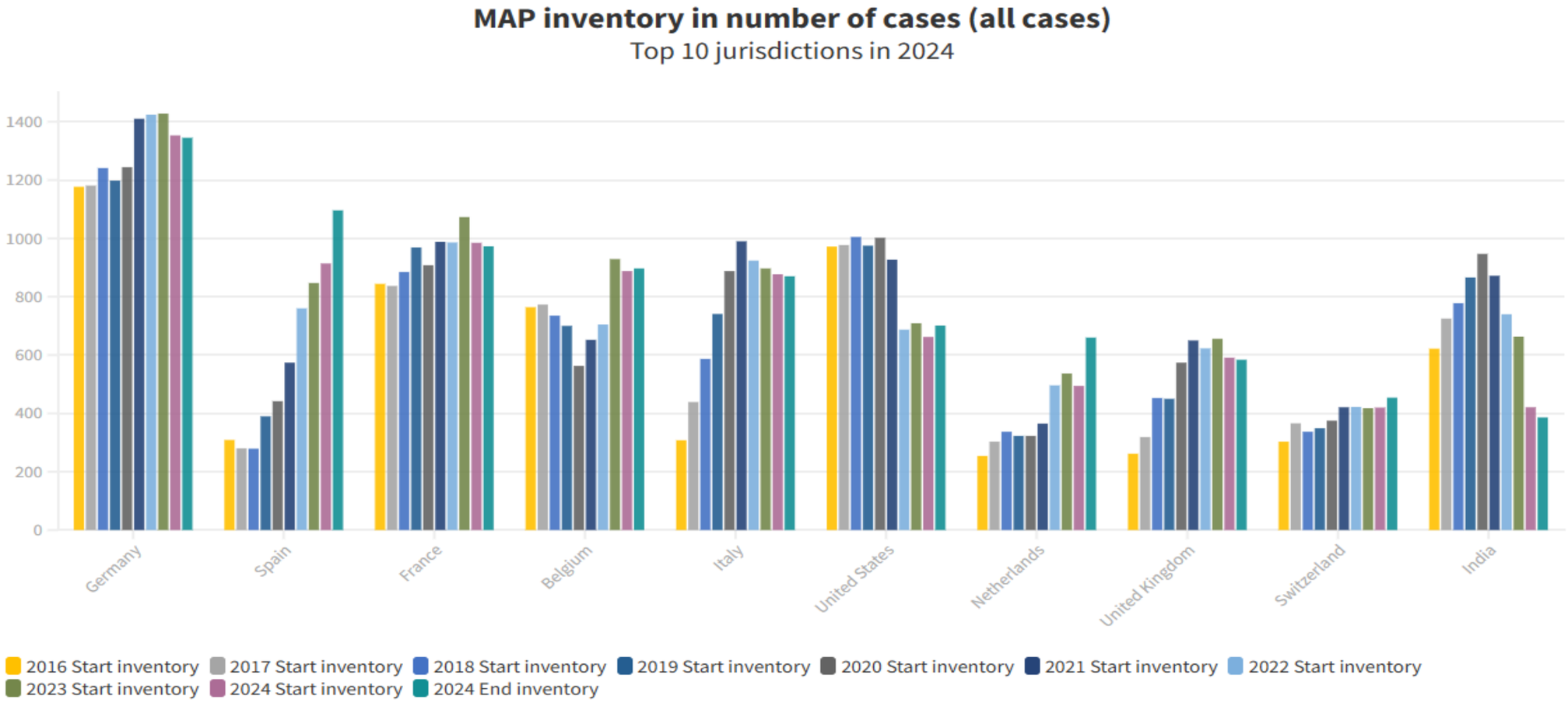

*fonte: *OECD website, mutual procedure statistics*

IFA © 2026

Conseguenze della Brexit sulle MAP da Direttiva e da Convenzione Arbitrale Europea

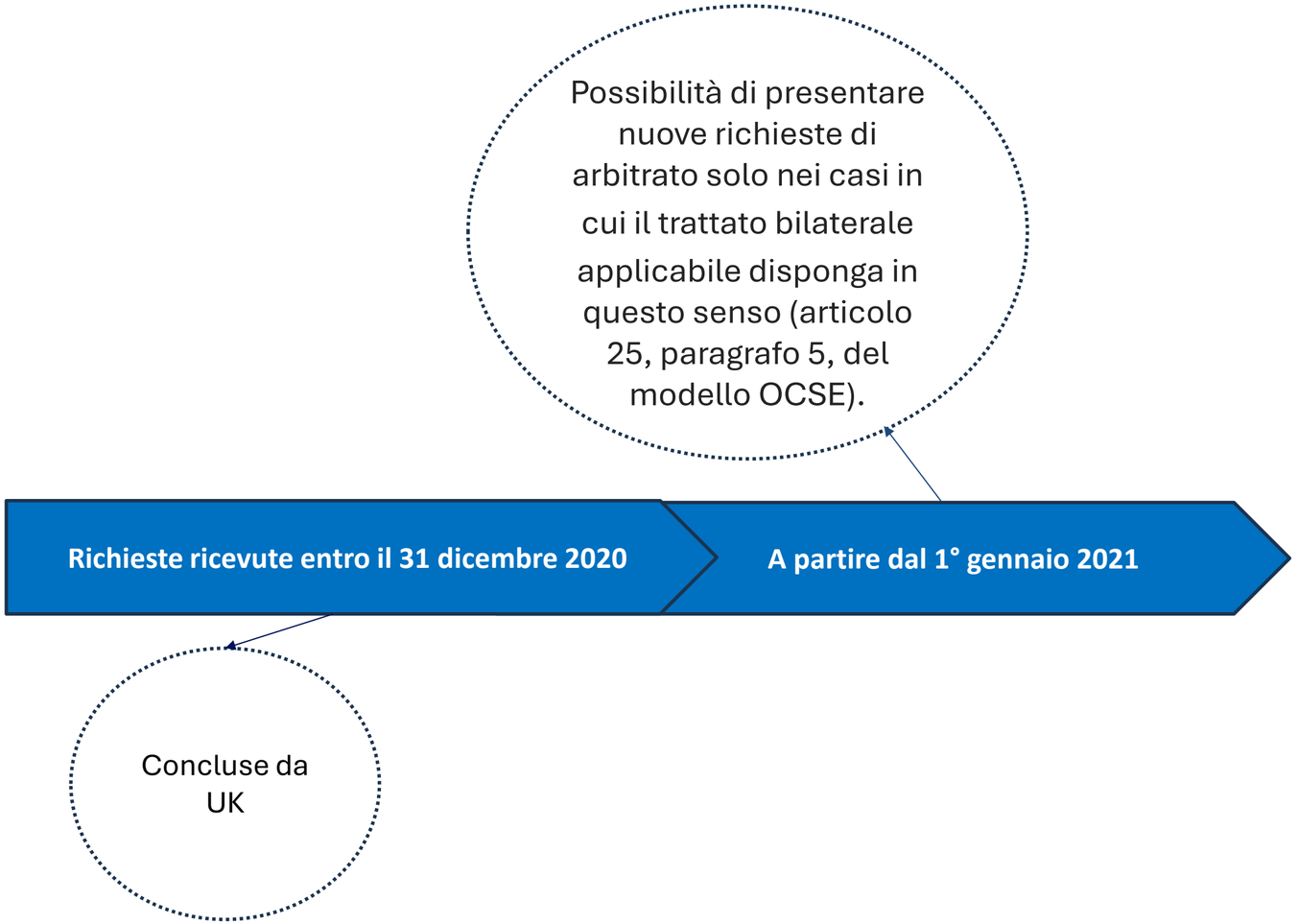

- Per quanto riguarda le controversie fiscali tra Italia e Regno Unito, la Convenzione attualmente applicabile non contempla clausole arbitrali.

- L'arbitrato obbligatorio potrebbe, invece, essere introdotto dal *Multilateral Instrument* (MLI) OCSE (ratificato da UK, ma non ancora dall'Italia).

  – La clausola arbitrale obbligatoria prevarrebbe sulla Convenzione esistente e si applicherebbe ai casi successivi all'entrata in vigore del MLI

  – Per quanto attiene l'applicabilità retroattiva della clausola, le autorità competenti italiana e britannica dovrebbero accordarsi caso per caso (articolo 36 del MLI)

IFA © 2026

Procedure amichevoli – vantaggi e limiti

MAP

PRINCIPALI VANTAGGI	PRINCIPALI LIMITI
✓ Eliminazione della **doppia imposizione**; ✓ **Riduzione del potere impositivo** degli Stati aderenti ai trattati; ✓ Determinazione dello stato di residenza (ai fini fiscali) per i **contribuenti residenti in più Stati**; ✓ **Evitare** pratiche fiscali **discriminatorie**.	X **Assenza di obbligo di risultato/limitazione dell'ambito di applicazione** (*scope of mandatory resolution*): non sussiste, in capo alle autorità competenti, un obbligo di risultato ma solo un obbligo di diligenza che impone alle Amministrazioni finanziarie coinvolte di «fare del loro meglio – *shall endeavour*» al fine di addivenire ad un accordo che elimini l'imposizione non conforme alla Convenzione; X Assenza di **esecutività** (*lack of enforceability*): in caso di mancato accordo, la **doppia imposizione non viene eliminata**; X Scarsa efficienza delle procedure previste (*inefficient procedures*): **tempi lunghi** per la conclusione della procedura; X **Carattere riservato** delle procedure (*confidentiality of proceedings*).

Procedure amichevoli – vantaggi e limiti

CONVENZIONE ARBITRALE

PRINCIPALI VANTAGGI	PRINCIPALI LIMITI
✓ **Maggior coinvolgimento del contribuente**: in particolare, quest'ultimo deve assicurare una descrizione puntuale e veritiera del caso sottoposto, deve impegnarsi a fornire ulteriori informazioni richieste dalle Amministrazioni qualora sia necessario alla risoluzione del caso, può presentare in qualsiasi momento della procedura fatti e argomenti sul caso ed ha diritto ad essere informato sugli sviluppi della procedura, ma non può, comunque, prendere parte al confronto tra le due Amministrazioni; ✓ **Possibilità di ricorrere ad una procedura arbitrale** allorquando fenomeni di doppia imposizione originati da approcci differenti delle singole Amministrazioni finanziarie interessate non siano risolti mediante un accordo tra le stesse; ✓ **Certezza della risoluzione della controversia**.	X **Scarsa efficienza** delle procedure previste (*inefficient procedures*): **tempi lunghi** per la conclusione della procedura; X Trattazione dei soli casi relativi alle rettifiche di transfer pricing X Rivolta solo a **imprese residenti nell'Unione Europea** o a stabili organizzazioni in Italia di imprese residenti in altro Stato membro.

IFA © 2026

Strumenti unilaterali
Le rettifiche ex Art. 31-quater D.P.R. n.600/1973 (1/3)

L'articolo 59 del D.L. n.50/2017 ha introdotto, all'articolo ***31-quater*** nel **D.P.R. 600/1973**, una nuova procedura unilaterale che consente, nell'ipotesi di una **rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza** da parte di uno Stato estero con cui sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, di ottenere il riconoscimento di una corrispondente variazione in diminuzione sul reddito imponibile in Italia.

Le modalità ed i termini per accedere alla procedura, da attivarsi su istanza del contribuente residente, sono dettagliati nel Provvedimento **emanato il 30 maggio 2018 dal Direttore dell'AdE**.

REQUISITI SOGGETTIVI	La procedura può essere attivata dai seguenti soggetti: • **l'impresa residente nel territorio dello Stato**; • **l'impresa residente che operi** in uno Stato estero per il tramite di **una stabile organizzazione**; • **l'impresa non residente** che esercita la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una **stabile organizzazione**.

REQUISITI OGGETTIVI	La rettifica in diminuzione potrà essere riconosciuta solo per rettifiche in aumento operante nell'altro Stato estero aventi i **caratteri di «definitività» e di «conformità al principio di libera concorrenza»**. Se, alla data di presentazione dell'istanza, la rettifica in aumento effettuata nello Stato estero non è ancora definitiva l'istanza deve indicare la fase in cui si trova la rettifica in aumento e le possibili circostanze in dipendenza delle quali la rettifica in aumento diventerà definitiva (cfr. Art. 2.4, lett. a), provv. 30/05/2018). La definitività è comprovata da certificazione rilasciata dall'Autorità estera o documentazione equipollente.

IFA © 2026

Strumenti unilaterali
Le rettifiche ex Art. 31 -quater D.P.R. n.600/1973 (2/3)

ISTANZA	La procedura si attiva mediante **presentazione di un'istanza in carta libera** all'AdE tramite PEC, raccomandata A/R o consegna brevi manu. L'istanza deve indicare, oltre i requisiti di cui sopra, anche: • lo **strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l'attivazione** (MAP o Convenzione Arbitrale) nell'eventualità del mancato riconoscimento della variazione in diminuzione; • **traduzione** di cortesia in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi emessi dall'Autorità Fiscale estera dai quali scaturisce la rettifica in aumento; • **tutti gli elementi di diritto e di fatto** che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al **principio di libera concorrenza**; • **firma** del legale rappresentante.

IFA © 2026

Strumenti unilaterali
Le rettifiche ex Art. 31-quater D.P.R. n.600/1973 (3/3)

AMMISSIBILITÀ	L'istanza è dichiarata ammissibile entro **trenta giorni** dal suo ricevimento qualora ricorrano tutti gli elementi di cui al punto 2.4, con comunicazione inviata dall'Ufficio al soggetto istante tramite posta elettronica certificata. L'Ufficio, nell'ambito dell'istruttoria, valuta se la rettifica è stata effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni.
ISTRUTTORIA	L'Ufficio procede all'esame dell'istanza e della relativa documentazione e, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite e di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione, può invitare l'impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante ovvero di un procuratore. Di tale attività, svolta in contraddittorio, è redatto **processo verbale**, copia del quale è rilasciata al soggetto istante. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.
ATTO MOTIVATO	Al termine dell'istruttoria, la procedura si conclude con l'emissione di un **atto motivato dell'Ufficio** di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero. In caso di riconoscimento, l'Ufficio **comunica all'Autorità Fiscale dello Stato estero** la relativa rettifica in diminuzione. La procedura, previa acquisizione della certificazione rilasciata da parte dell'Autorità Fiscale estera ovvero documentazione idonea equivalente attestante la definitività della rettifica in aumento effettuata, si perfeziona con un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** che dispone la variazione in diminuzione del reddito corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell'altro Stato e ne dà comunicazione al competente ufficio dell'AdE che espleta tutte le formalità necessarie.

IFA © 2026

Strumenti unilaterali
BEPS Action 14: minimum standards

Il *final report* **dell'Action 14** del **Progetto BEPS** ha sviluppato misure che mirano a rafforzare l'efficacia e l'efficienza del processo delle MAP, prevedendo uno **standard minimo** condiviso tra i Paesi.

Principali obiettivi dei *«Minimum standards»* ex Action 14	1. Gli Stati devono assicurare che gli **obblighi** derivanti dai trattati relativi alle MAP siano **pienamente implementati**, nel rispetto del principio di **buona fede**, e che i casi di MAP siano **tempestivamente** risolti; 2. Gli Stati devono altresì assicurare di aver implementato procedure amministrative volte a prevenire e risolvere rapidamente pratiche inerenti le controversie tra Stati; 3. Infine, gli Stati devono assicurare che i contribuenti che presentano i **requisiti** di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25 della *OECD Model Tax Convention* possano accedere alla MAP.

L'OCSE ha pubblicato il report «*OECD/G20 Inclusive Framework in BEPS*», con l'obiettivo di dare *disclosure* dei risultati, raggiunti dai paesi OCSE, in riferimento all'implementazione del progetto BEPS nel periodo compreso tra Luglio 2018 e Maggio 2019. Ne è emerso che, in ambito MAP:

- ✓ **l'Italia** ha apportato diversi cambiamenti nel gennaio 2017 inerenti le *competent authorities* in ambito MAP, al fine di gestire efficientemente la mole di casi;
- ✓ **Oltre ¼** dei paesi OCSE ha aggiornato le proprie linee guida interne in materia di MAP, implementando regole e procedure più chiare, nonché incrementando la ***disclosure*** in merito allo status delle procedure esistenti;
- ✓ Circa **l'85%** dei casi di MAP si sono conclusi risolvendo il problema della doppia imposizione, mentre circa il 60% delle procedure avviate sono sfociate in un **accordo** volto a risolvere tassazioni non conformi ai trattati tra i paesi coinvolti;
- ✓ L'aumento considerevole del numero di casi chiusi di MAP risulterà in un aumento nelle risorse ed in un utilizzo più efficiente delle stesse;
- ✓ In riferimento all'Action 14 *peer review process*, **45** paesi hanno completato la «Fase 1» relativa all'implementazione dei minimum standards (tra questi, **l'Italia**), **16** paesi sono in corso di svolgimento, mentre **18** paesi si apprestano ad iniziarla.

IFA © 2026

Le novità più recenti
Il nuovo *MEMAP* 2026: verso una MAP più efficace

La revisione del manuale OCSE del 2007 introduce 59 buone pratiche per migliorare la gestione delle procedure amichevoli, valorizzando l'esperienza maturata nell'ambito del **BEPS Action 14**.

1. **Prevenzione e organizzazione**
   - Consultazioni preliminari (pre-MAP)
   - Adeguate risorse e competenze delle Autorità competenti
   - Chiarezza sui ruoli e sulle modalità di interazione

2. **Accesso e ammissibilità**
   - Istanze complete e documentate
   - Criteri chiari di ammissibilità
   - Valutazione di possibili soluzioni unilaterali

3. **Negoziazione e accordo**
   - *Position paper* chiari e motivati
   - Riunioni strutturate e confronto sui punti controversi
   - Attuazione tempestiva degli accordi raggiunti

4. **Arbitrato e tempistiche**
   - Indicazioni operative sull'arbitrato MAP
   - Modelli e schemi delle fasi procedurali
   - Tempistiche ideali per le diverse fasi

Implicazioni per contribuenti e imprese → maggiore attenzione alla qualità delle istanze, alla preparazione documentale, alla prevenzione delle controversie e alla gestione tempestiva delle negoziazioni.

Ricorda → il MEMAP contiene best practice non vincolanti e non modifica autonomamente gli obblighi previsti dalle convenzioni fiscali applicabili.

Il MEMAP non crea una nuova procedura, ma rafforza le indicazioni operative per gestire meglio quelle esistenti.

IFA © 2026

La risoluzione delle controversie fiscali internazionali:quali sfide future?

Verso un sistema più coordinato, tempestivo ed efficace.

1	2	3	4
Dalla risoluzione alla prevenzione	**Maggiore efficienza**	**Certezza del risultato**	**Coordinamento tra ordinamenti**
Maggiore integrazione tra procedure MAP e strumenti preventivi, in particolare gli **Advance Pricing Agreements (APA**), per intervenire prima che divergenze fiscali generino fenomeni di doppia imposizione.	Il MEMAP OCSE 2026 rafforza le indicazioni operative per tutte le fasi della procedura (istanze, organizzazione delle autorità competenti, negoziazione e attuazione degli accordi). La sfida sarà tradurre queste buone pratiche in una **riduzione effettiva dei tempi e dei casi pendenti.**	**L'assenza di un obbligo generalizzato** di raggiungere un accordo resta un limite strutturale della MAP. Laddove previsto, l'arbitrato può offrire una garanzia ulteriore di definizione della controversia, pur non costituendo una soluzione disponibile in tutti i casi.	La crescente **complessità delle operazioni transfrontaliere** richiede un coordinamento coerente tra convenzioni contro le coppie imposizioni, strumenti europei e normativa interna. Il riordino della legislazione tributaria italiana rende centrale la verifica della continuità e del corretto coordinamento delle disposizioni applicabili.

LA SFIDA DI FONDO

Non basta prevedere strumenti per risolvere le controversie: occorre renderli concretamente accessibili, tempestivi ed efficaci,
Affinché l'eliminazione della doppia imposizione non dipenda esclusivamente dalla disponibilità delle Amministrazioni Finanziarie a raggiungere un accordo

IFA © 2026



International Fiscal Association
Sezione italiana



